

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	7
FINANZE (VI) .....	»	27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	43
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	44
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	57
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	63
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	65
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	74
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	75

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-AP; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	3
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli. Atto n. 139 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	5

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che per il gruppo Movimento 5 Stelle, ha cessato di far parte della I Commissione il deputato Roberta Lombardi.

**Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli.**

**Atto n. 139.**

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), che accoglie un rilievo formulato per le vie brevi dal collega Cozzolino, finalizzata a sostituire all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), del provvedimento, relativo alla composizione della sezione specializzata, il riferimento al rappresentante della provincia di Napoli con quello al rappresentante della città metropolitana di Napoli. Ciò in considerazione del fatto che, con l'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, a far data del 1° gennaio 2015, la provincia di Napoli è stata sostituita dalla città metropolitana di Napoli.

Sottolinea, inoltre, che la premessa della sua proposta di parere evidenzia la necessità, alla luce delle recenti vicende giudiziarie, che l'attività di prevenzione antimafia si focalizzi anche sulle condotte penalmente rilevanti che rientrano nelle categorie dei reati contro la pubblica amministrazione (in particolare la corru-

zione, concussione e falso) e contro l'ambiente e la salute pubblica nonché l'opportunità di realizzare un'interconnessione delle banche dati delle Prefetture e delle *white list* per evitare che si duplichino i controlli sulle stesse ditte, facendo sì che la certificazione di qualità antimafia acquisita presso una Prefettura possa essere utilizzata – salvo sopravvenuti mutamenti della composizione societaria o fatti nuovi rilevanti – per partecipare alle gare su tutto il territorio nazionale.

Il viceministro Filippo BUBBICO ringrazia il relatore per l'osservazione inserita nella sua proposta di parere che

consentirà al Governo di rendere il provvedimento più coerente con l'ordinamento giuridico.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), nel manifestare apprezzamento per l'accoglimento, da parte del relatore, del rilievo svolto dal collega Cozzolino, preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli (Atto n. 139).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli (Atto del Governo n. 139);

rilevato che il provvedimento è finalizzato a dare attuazione all'articolo 2-*bis* del decreto legge n. 136 del 2013 convertito con la legge n. 6 del 2014, che introduce disposizioni stringenti sotto il profilo dei controlli antimafia sugli appalti per la bonifica delle aree contaminate nella Regione Campania;

evidenziato che, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo nel 2009, con l'articolo 16 del decreto-legge n. 39 del 2009, è stata istituita una prima sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere a supporto del Prefetto dell'Aquila, e sono state elaborate le linee guida antimafia dedicate;

osservato che una seconda sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è stata prevista a supporto del Prefetto di Milano, per lo svolgimento di « Expo Milano 2015 », dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 135 del 2009 e sono state adottate, al riguardo, linee-guida dedicate all'evento;

ricordato che il 5 gennaio scorso sono state adottate dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle Grandi Opere le linee guida per definire le procedure di monitoraggio e controllo antimafia relative agli interventi di riqualificazione ambientale sul territorio della Regione Campania;

sottolineata la necessità, alla luce delle recenti vicende giudiziarie, che l'attività di prevenzione antimafia si focalizzi anche sulle condotte penalmente rilevanti che rientrano nelle categorie dei reati contro la pubblica amministrazione (in particolare la corruzione, concussione e falso) e contro l'ambiente e la salute pubblica;

evidenziata l'opportunità di realizzare un'interconnessione delle banche dati delle Prefetture e delle *white list* – ovvero degli elenchi delle imprese c.d. virtuose perché verificate come immuni da infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata al termine di un percorso di rigorosi controlli – per evitare che si duplichino i controlli sulle stesse ditte, facendo sì che la certificazione di qualità antimafia acquisita presso una Prefettura possa essere utilizzata – salvo sopravvenuti mutamenti della composizione societaria o fatti nuovi rilevanti – per partecipare alle gare su tutto il territorio nazionale;

rilevato, sotto altro profilo, che l'articolo 1, comma 2, dell'atto in esame prevede che la sezione specializzata del

Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere sia composta, tra gli altri, da un rappresentante della provincia di Napoli;

evidenziato, al riguardo, che con l'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 a far data del 1° gennaio 2015 la provincia di Napoli è stata sostituita dalla città metropolitana di Napoli,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), sia sostituito il riferimento al rappresentante della provincia di Napoli con quello al rappresentante della città metropolitana di Napoli.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i> ), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	17

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. C. 983 Gozi e C. 1762 Zan ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
--	----

##### INTERROGAZIONI:

5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa .....	14
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	21
5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale .....	15
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	24
Sui lavori della Commissione .....	15
AVVERTENZA .....	16
ERRATA CORRIGE .....	16

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

##### La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del

fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito nella

seduta del 22 gennaio scorso, oggi si dovrebbe votare la proposta di parere presentata ieri dal relatore (*vedi allegato 1*). Tuttavia, per venire incontro alle esigenze espresse dai rappresentanti dei gruppi Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere per poter così avere più tempo per esaminare la proposta di parere del relatore e presentare eventuali proposte alternative di parere, comunica che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella seduta che verrà convocata martedì 2 febbraio prossimo. A tale proposito ricorda che le Commissioni possono riunirsi anche in pendenza del procedimento di elezione del Presidente della Repubblica salvo che in contemporanea con le riunioni del Parlamento in seduta comune. Nel caso in esame si tratterebbe addirittura dell'esame di un atto del Governo che, ai sensi della legge delega, deve concludersi entro il 7 febbraio prossimo.

Nicola MOLteni (LNA) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo allo schema di decreto in esame, auspicando vivamente che il Governo decida di non attuare una delega volta ad inserire nell'ordinamento l'istituto della non punibilità per particolarità tenuità del fatto. Si tratterebbe dell'ennesimo colpo inferto dal Governo e dalla maggioranza alla sicurezza dei cittadini, resa oramai sempre più labile dopo le diverse leggi che hanno svuotato le carceri, l'abbassamento della guardia nella lotta all'immigrazione clandestina e la riduzione di stanziamenti a favore delle forze dell'ordine. A questi interventi si deve aggiungere quello ormai prossimo con il quale si procederà alla depenalizzazione di un gran numero di reati, compresi alcuni di allarme sociale.

Tuttavia, qualora il Governo intendesse esercitare la delega lo dovrebbe fare riducendo i danni alla sicurezza dei cittadini. In primo luogo occorrerebbe escludere la punibilità non delle condotte « sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo

a cinque anni » ma unicamente di quelle relative a reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

In subordine, si dovrebbe almeno escludere l'applicabilità del nuovo istituto per quei reati che creano grave allarme sociale. Appare, quindi, opportuno prevedere che almeno le seguenti fattispecie penali vengano escluse dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 131-*bis*: reato di corruzione punito dall'articolo 318 del codice penale; reato di rissa previsto dall'articolo 588, comma 2, codice penale; reato di omissione di soccorso punito dall'articolo 593 codice penale; reato di omicidio colposo punito all'articolo 589, primo comma, codice penale; reato di violenza privata punito dall'articolo 610 del codice penale; reato di atti persecutori punito dall'articolo 612-*bis* del codice penale; reato di violazione di domicilio punito dall'articolo 614 del codice penale; reato di invasione di terreni o edifici punito dall'articolo 633 codice penale; reato di furto punito dall'articolo 624 codice penale; reato di truffa punito dall'articolo 640 codice penale.

È altresì, opportuno specificare che il comportamento risulta abituale quando vi sia stata già un'altra iscrizione che ha dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale.

Vi è poi un'altra questione che dovrebbe essere trattata, che riguarda i reati puniti congiuntamente con pena pecuniaria e detentiva. Ricorda che la legge delega prevede di escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale». Non si prevede che possano essere esclusi i reati previsti e puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ma, disciplina una delega che consente solo di prevedere l'esclusione della punibilità dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con

pena pecuniaria. Sono estromessi, quindi, i reati che vengono puniti congiuntamente con una pena detentiva e una pecuniaria. Pertanto, al fine di non incorrere in un eccesso di delega legislativa del nuovo articolo 131-*bis* del codice penale, occorre modificare il dettato dell'articolo 131-*bis* codice penale, nel senso di prevedere solo ed unicamente i reati previsti con pena detentiva (non superiori nel massimo a cinque anni) o quelli puniti con pena pecuniaria escludendo quelli puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Rileva che quando il legislatore ha voluto includere entrambe le pene (pena detentiva solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) lo ha fatto in modo esplicito, come, più volte, nella stessa legge delega 28 aprile 2014, n. 67.

Conclude invitando il Governo a fare un passo indietro anche per non provare imbarazzo a causa di un « decreto salva ladri », del quale un Paese in difficoltà non ha alcun bisogno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella proposta di parere è espressamente evidenziato come il nuovo istituto non sia applicabile all'omicidio colposo, considerato che l'evento morte di per sé esclude la tenuità del fatto. Per quanto attiene alla questione della eccessiva discrezionalità che verrebbe attribuita ai giudici, ricorda che in realtà l'istituto della particolare tenuità del fatto non è una novità per l'ordinamento, essendo già previsto per i reati minorili e per quelli di competenza del giudice di pace. L'esperienza ha dimostrato che i magistrati utilizzano in maniera adeguata la discrezionalità conferita loro dalla legge.

Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto legislativo, auspica che il Governo tenga conto delle condizioni ed osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore, che, senza stravolgerne il contenuto, delimitano meglio l'ambito applicativo del nuovo istituto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 2803 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice Le ha preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole con una osservazione.

Michela ROSTAN (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra. Sottolinea come l'osservazione apposta sia volta a differire al 31 marzo, anziché al 28 febbraio, il termine (scaduto il 31 dicembre 2014) entro il quale deve essere completato il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011, da parte di coloro che avrebbero dovuto completare il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. L'ulteriore proroga servirebbe ad utilizzare completamente le 160 ore residue dell'anno 2014 relative al Progetto formativo presso gli uffici giudiziari, consentendo inoltre al Ministero della giustizia di riavviare il Progetto, considerato che per mancanza di fondi questo si è interrotto anzitempo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, la

Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 10.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

**Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti.**

**C. 983 Gozi e C. 1762 Zan.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Michela Marzano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come le proposte di legge in esame intervengano su un tema particolarmente delicato, come quello della affettività nelle carceri. Si tratta di un tema che ha diverse implicazioni che vanno dal riconoscimento effettivo del diritto all'affettività dei detenuti alle esigenze di sicurezza.

Entrambi le proposte di legge sono volte a garantire questo diritto, che oggi non è sostanzialmente riconosciuto.

Nell'affrontare il tema della affettività in carcere occorre in primo luogo intenderci a che cosa ci stiamo riferendo.

Come espressamente riportato nella relazione alla proposta di legge presentata dal collega Zan, l'affettività deve essere intesa in senso ampio: «dalla sessualità, all'amicizia e al rapporto familiare. Un diritto all'affettività che sia, in primo luogo, diritto ad avere incontri, in condizioni di intimità, con le persone con le quali si intrattiene un rapporto di affetto».

Considerato che alla base del riconoscimento del diritto all'effettività da parte dei detenuti vi è il riconoscimento dell'esigenza «esistenziale» del detenuto di vivere e consolidare i propri rapporti affettivi, di garantire incontri più frequenti con la famiglia e di intrattenere relazioni intime con il coniuge o il convivente, appare condivisibile l'aggancio all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Nel momento in cui si sancisce nella Costituzione il principio secondo cui devono essere garantiti tutti i diritti inviolabili dell'uomo anche alla persona reclusa in carcere, deve necessariamente riconoscersi anche il diritto a mantenere i rapporti affettivi più significativi anche quando il soggetto sia detenuto in carcere.

L'affettività in carcere deve essere vista anche in una ottica di reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali. Si può sicuramente affermare che attraverso l'affettività la pena riesce meglio a svolgere la funzione rieducativa che le è attribuita dall'articolo 27 della Costituzione.

Si è dibattuto sulla necessità di un intervento normativo di natura legislativa per affermare il diritto all'affettività in carcere, in quanto si è ritenuto da alcuni che questo diritto sia riconducibile nell'ambito dei rapporti con la famiglia, come uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria. Secondo questa tesi si potrebbe procedere alla previsione degli strumenti necessari per garantire il diritto all'affettività in carcere attraverso atti normativi di fonte secondaria, come, ad esempio, il regolamento di esecuzione penitenziario. Il Consiglio di Stato con il parere n. 61 del 2000 sullo schema di regolamento di esecuzione penitenziario ha negato questa possibilità ritenendo che «nel silenzio della legge» il diritto all'affettività non è scelta che possa essere legittimamente effettuata in sede «regolamentare attuativa o esecutiva». Deve quindi esserci una legge, non essendo sufficiente né l'articolo

15 dell'ordinamento penitenziario, nel quale si afferma che il trattamento del condannato e dell'internato è svolto agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, né l'articolo 28, che sancisce che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

La proposta di legge presentata dal collega Zan, al fine di superare l'obiezione del Consiglio di Stato, riprende l'articolo 58 dello citato schema di regolamento conferendogli, in caso di approvazione, forza di legge.

Il predetto articolo 58 prevedeva che il mantenimento delle relazioni con la famiglia all'interno del carcere potesse avvenire in forma diversa dal colloquio. Si distinguevano (articolo 58 dello schema di regolamento) la visita, un colloquio in ambiente senza separazioni, con possibilità di spostamento all'interno dell'istituto (preferibilmente in aree verdi interne all'istituto) e incontri con i propri familiari in apposite unità abitative, previo permesso del direttore del carcere.

L'esigenza di assicurare i rapporti affettivi dei detenuti, pur non esplicitamente disciplinata a livello normativo europeo, è già presente nella Raccomandazione n. 1340 (1997) del Consiglio d'Europa, sugli effetti sociali e familiari della detenzione, il cui articolo 6 invita, infatti, gli Stati membri a « migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli ». Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea, nell'invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell'Unione europea, l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, menziona specificamente (articolo 1, lettera c), tra i diritti da riconoscere ai detenuti, « il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi ».

Successivamente, la Regola 24.4 delle Regole penitenziarie europee, allegate alla Raccomandazione R (2006)2, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006, ha stabilito che « le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali ».

Anche la Corte costituzionale si è occupata del tema dell'affettività nelle carceri. La sentenza n. 301 del 2012 ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. La parte censurata della disposizione era quella che prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti, in tal modo impedendo loro di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza.

Per la Consulta il controllo a vista del personale di custodia non mira, in effetti, ad impedire in modo specifico ed esclusivo i rapporti affettivi intimi tra il recluso e il suo « partner », ma persegue finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e di prevenzione dei reati. L'ostacolo all'esplicazione del « diritto alla sessualità » ne costituisce solo una delle conseguenze indirette, stante la naturale esigenza di intimità connessa ai rapporti in questione.

L'asserita necessità costituzionale di rimuovere tale conseguenza non giustificherebbe, dunque, la caduta di ogni forma di sorveglianza sulla generalità dei colloqui. Al tempo stesso, l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe – secondo i giudici costituzionali – comunque, di per sé, a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle « visite intime », fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative. Tutte operazioni che implicano, all'evidenza,

scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, *amplius*, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Esigenze, queste, che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha, peraltro, ritenuto idonee a giustificare l'esclusione delle cosiddette « visite coniugali » a favore dei detenuti – ancorché qualificabile come interferenza con il diritto al rispetto per la propria vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione – in forza di quanto stabilito dal secondo paragrafo di tale articolo. La Corte stessa evidenzia che il tema proposto con l'ordinanza di rimessione evoca « un'esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nell'istituto dei permessi premio, previsto dall'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria ». La Consulta richiama l'attenzione del legislatore sul problema dell'affettività in carcere « anche alla luce dalle indicazioni provenienti da atti sovranazionali e dell'esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria: movimento di riforma nei cui confronti la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reiteratamente espresso il proprio apprezzamento, pur escludendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – e in particolare, gli articoli 8, paragrafo 1, e 12 – prescrivano inderogabilmente agli Stati parte di permettere i rapporti sessuali all'interno del carcere, anche tra coppie coniugate (Corte europea

dei diritti dell'uomo, sentenze 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, e 29 luglio 2003, Aliev contro Ucraina) ».

Come ha evidenziato la Corte Costituzionale vi sono diverse esigenze che il legislatore deve contemperare nel momento in cui si provvede per via legislativa a garantire il diritto all'affettività nelle carceri.

Passa quindi ad illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame.

La proposta C. 983, presentata dall'onorevole Gozi, si compone di quattro articoli. Il primo dei quattro articoli della proposta integra con due ulteriori commi l'articolo 28 della legge 354/1975, rubricato « Rapporti con la famiglia » che, come accennato, prevede che particolare cura è dedicata (dall'amministrazione penitenziaria) a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie (articolo 1).

Tale articolo è integrato con due disposizioni (commi secondo e terzo) in base a cui: i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di almeno 3 ore consecutive con il proprio coniuge o convivente; al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo; che l'incontro si svolga senza alcun controllo visivo (da parte del personale di custodia); negli edifici penitenziari debbono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali ed affettive.

L'articolo 2 aggiunge l'articolo 28-bis all'ordinamento penitenziario, rubricato « Incontri con la famiglia », con il quale si stabilisce il diritto del detenuto o internato a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia in apposite aree presso gli istituti penitenziari. Una previsione analoga è già contenuta nel regolamento penitenziario (articolo 61, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000). Il direttore del carcere può, infatti, nell'ambito della progressione del trattamento e per favorire i rapporti con la famiglia, autorizzare visite da parte delle persone ammesse ai colloqui (familiari *in primis*, quindi) che si concretizzano – non solo

con l'incontro col parente detenuto – ma anche col trascorrere parte della giornata ed, eventualmente, con la consumazione di un pasto in sua compagnia in appositi locali del carcere o all'aperto; la visita rimane, comunque, soggetta al controllo visivo da parte del personale di custodia. Oltre al rango di norma primaria (anziché regolamentare) che viene conferito a tale disposizione, il nuovo articolo 28-*bis* si differenzia dall'articolo 61 del regolamento penitenziario – oltre che nel prevedere sia durata che periodicità della visite – per la soppressione del potere discrezionale del direttore dell'istituto ai fini della concessione. Inoltre, la nuova disposizione non contiene alcuna previsione sul controllo visivo della visita da parte del personale di custodia.

L'articolo 3 aggiunge un comma all'articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il detenuto di usufruire, oltre a quelli ordinari, di due permessi premio straordinari all'anno. Rispetto a quanto stabilito attualmente per i permessi premio, rimane l'obbligo di avere tenuto una regolare condotta ma, anziché la mancanza di pericolosità sociale, è richiesta la prova di aver partecipato all'opera di reinserimento sociale e familiare.

La concessione dei permessi, uno per semestre e della durata massima di 15 giorni, rimane di competenza del magistrato di sorveglianza. Oltre che per la teorica minor durata (max 30 gg annui anziché 45), i permessi premio straordinari si differenziano dalla disciplina vigente dell'articolo 30-*ter* anche per la specifica finalizzazione alla coltivazione dei rapporti familiari; il periodo concesso deve, infatti, essere speso « con il coniuge, con il convivente o con il familiare ». I permessi premio ordinari sono, invece, più genericamente concessi « per consentire di coltivare rapporti affettivi, culturali o di lavoro ».

L'articolo 4 della proposta di legge 983, infine, senza modificare l'ordinamento penitenziario, prevede che i detenuti ed internati stranieri – per ogni colloquio ordinario non effettuato – possano essere

autorizzati ad usufruire una volta ogni 15 gg. di un colloquio telefonico della durata di 15 minuti con i propri familiari o conviventi residenti all'estero.

La proposta di legge C. 1762, presentata dal collega Zan, consta di quattro articoli.

L'articolo 1, integra con il riferimento al diritto all'affettività la rubrica dell'articolo 28 dell'ordinamento penitenziario (« Rapporti con la famiglia ») ed aggiunge un comma allo stesso articolo con cui, prevedendo esplicitamente « che particolare cura è altresì dedicata ai rapporti affettivi » stabilisce il diritto di detenuti ed internati: a una visita al mese della durata minima di 6 ore e massima di 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui *ex* articolo 18; che detta visita si svolga all'interno del carcere in locali adibiti e realizzati a tali scopi (ovvero a permettere il diritto all'affettività); che l'incontro si svolga senza alcun controllo visivo ed auditivo (da parte del personale di custodia).

Pur mirando allo stesso obiettivo, la proposta in esame estende in misura maggiore il diritto all'affettività rispetto alla proposta di legge 983. Oltre che dal punto di vista della durata della visita mensile (doppia nel minimo e con previsione anche del massimo, mancante nella proposta di legge 983), la proposta di legge 1762, tramite il riferimento all'articolo 18 della legge 354/1975 sui colloqui, autorizza ad usufruire delle visite affettive non solo i familiari ma anche « altre persone » (in tali ipotesi non potrebbe negarsi tale diritto ad una persona che sia in rapporti di amicizia con il detenuto, a meno di non prevedere « un'istruttoria » sulla reale esistenza del legame affettivo-amicale con quest'ultimo).

L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che il magistrato di sorveglianza – oltre che nei casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del condannato o dell'internato – possa ordinariamente concedere permessi a detenuti ed internati per eventi familiari di particolare rilevanza. Attualmente, tale disposizione pre-

vede che tale concessione abbia luogo solo eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Il criterio della rilevanza – in luogo della gravità – dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici.

L'articolo 3, come l'omologo articolo 3 della proposta di legge 983, aggiunge un comma all'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario che prevede la possibilità per il magistrato di sorveglianza di concedere ai condannati, oltre quelli ordinari, due permessi premio straordinari all'anno (uno per ogni semestre) per coltivare specificamente interessi affettivi. Diversamente che nella proposta di legge 983, tuttavia, il solo presupposto è l'aver tenuto una regolare condotta (nei termini di cui al comma 8 dell'articolo 30-ter); diversamente dai casi ordinari di permesso premio, la pericolosità sociale non costituisce motivo ostativo. La durata del permesso premio straordinario, determinata in 10 giorni a semestre nella proposta di legge 983, è stabilita nel massimo a 15 gg. nella proposta di legge 1762.

L'articolo 4 della proposta di legge 1762 detta, infine, una disciplina analoga a quella della proposta di legge 983 sui colloqui telefonici. L'articolo 4 riguarda tuttavia i colloqui telefonici di tutti i detenuti, non solo di quelli stranieri, inoltre, tale articolo riformula il comma 5 dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che i detenuti ed internati – per ogni colloquio ordinario non effettuato – possano usufruire una volta ogni 15 giorni di un colloquio telefonico aggiuntivo della durata di 15 minuti con le persone autorizzate, anche con costo a carico del destinatario. È pertanto precisato che il colloquio telefonico ha carattere aggiuntivo rispetto alla disciplina generale.

Conclude comunicando che la relatrice, onorevole Michela Marzano, integrerà la relazione nella prossima seduta.

Alessandro ZAN (PD), rileva che la proposta di legge n. 1762, della quale è primo firmatario, riprende un testo già presentato nella XIV legislatura che costi-

tuisce l'esito positivo di un lavoro di analisi, studio e di confronto tra le associazioni impegnate sulle tematiche carcerarie, le forze politiche ed il gruppo tecnico coordinato dal dottor Margara, già direttore del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Obiettivo della proposta di legge è garantire l'affettività nelle carceri, che invece si sono trasformate in una vera e propria discarica sociale che cancella i rapporti familiari e quelli affettivi in genere. Ricorda che anche l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha richiamato l'attenzione su questo delicato tema, che il legislatore deve ormai affrontare per colmare un vuoto normativo che, come ha espressamente affermato il Consiglio di Stato ormai quindici anni fa, può essere colmato solo da un atto normativo di forza primaria. Esprime, pertanto, la soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione Giustizia, auspicando che l'iter legislativo possa avere un esito positivo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa.**

Sofia AMODDIO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea come lo stesso Governo abbia evidenziato la gravissima carenza dell'attuale direzione amministrativa del tribunale di Siracusa, dove si registrano tre vacanze su sette posti. Ancora più grave appare la situazione se si considera che mancano venti funzionari amministrativi su trentuno posti disponibili, tenuto conto delle fondamentali funzioni, non delegabili ai cancellieri, che questi soggetti svolgono. Inoltre quattro funzionari andranno presto in pensione ed altri saranno trasferiti.

Nel ribadire l'estrema gravità della situazione in cui versa il citato ufficio giudiziario, ricorda come, a seguito alla chiusura delle sezioni distaccate, presso il Tribunale di Siracusa siano arrivati solo i magistrati ma non il personale amministrativo, che ha optato per altre destinazioni.

Esorta quindi il Governo a prestare una particolare attenzione al Tribunale di Siracusa, intervenendo prontamente ed in maniera efficace.

**5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale.**

Walter VERINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabrizia GIULIANI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta. Pur apprezzando l'impegno del Governo e la linea di tendenziale miglioramento, sottolinea come l'istituto in questione non appaia ancora sufficiente-

mente valorizzato anche rispetto alle dimensioni della relativa domanda.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) interviene in relazione alla proposta di legge n. 1709, da lui presentata, diretta ad istituire la Direzione nazionale antiterrorismo, ricordando che nella seduta del 15 gennaio scorso, su richiesta del Governo, si era stabilito di sospendere l'esame del provvedimento per quindici giorni al fine di consentire al Governo di valutare quali iniziative intendesse prendere in merito all'oggetto della predetta proposta di legge. Chiede, pertanto, chiarimenti in merito al rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, non essendovi emendamenti da esaminare, il testo della proposta di legge è stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, le quali non hanno ancora espresso tale parere. Ciò significa che comunque la Commissione non può concludere l'esame del provvedimento.

Il viceministro Enrico COSTA comunica che è ancora in corso l'istruttoria tra i ministri della Giustizia e dell'Interno in merito al contenuto che dovrebbe avere l'atto di iniziativa legislativa governativa che sarà presentato per introdurre nell'ordinamento misure di contrasto al terrorismo. Assicura che entro la prossima settimana potrà essere data una risposta all'onorevole Dambruoso. Chiede, pertanto, che l'esame della proposta di legge n. 1709 continui ad essere sospeso fino alla prossima settimana.

**La seduta termina alle 11.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

*5-03918 Ferraresi: Sulla situazione della sede giudiziaria di Modena.*

*5-02644 Businarolo: Sui requisiti di nomina dei curatori fallimentari.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 gennaio 2015, a pagina 18, prima colonna, ventisettesima riga, la parola: « non » è soppressa.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della « punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale »;

richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;

preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;

ritenuto che:

dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro di applicazione del nuovo istituto,

nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;

il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rivelano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostanze attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;

la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di

particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;

dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

per quanto attiene alla valutazione della non abitualità del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva *ratio* del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-*bis* c.p.);

come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 c.p.);

non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitualità del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;

per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;

con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;

appare necessario, come evidenziato nel corso delle audizioni, appare necessario valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di

competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », primo comma, dopo le parole « del danno o del pericolo » inserire le seguenti « valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma »;

2. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma, sia inserito il seguente: « L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

3. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma inserire il seguente: « Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

4. all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo « In que-

st'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4 »;

5. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), siano soppresse le seguenti parole: « che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2 »;

6. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole « dell'articolo 409, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 409, commi 2 e 3, »;

7. all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole: « se accoglie la richiesta provvede con ordinanza » siano sostituite dalle seguenti: « se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza » e le parole: « Quando non accoglie la richiesta » siano sostituite dalle seguenti: « Nei casi in cui non accoglie la richiesta »;

*e con la seguente osservazione:*

*a)* il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;

*b)* il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

## ALLEGATO 2

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
C. 2803 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,  
esaminato il disegno di legge C. 2803  
Governo;

condivise le disposizioni del decreto  
legge n. 192 del 2014 di competenza della  
Commissione giustizia;

condiviso in particolare l'articolo 1,  
comma 12, che opportunamente differisce  
dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015  
il termine entro il quale deve essere com-  
pletato il periodo di perfezionamento  
presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'ar-  
ticolo 37, comma 11, del decreto legge  
n. 98 del 2011, da parte di coloro che  
avrebbero dovuto completare il tirocinio  
formativo presso gli uffici giudiziari;

rilevato che al fine di poter utilizzare  
completamente le 160 ore residue del-  
l'anno 2014 relative al Progetto formativo  
presso gli uffici giudiziari, sarebbe oppor-  
tuno prorogare il termine fino al 31 marzo  
consentendo in tal modo anche al Mini-  
stero della giustizia di riavviare il Progetto,  
considerato che per mancanza di fondi  
questo si è interrotto anzitempo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

le Commissioni di merito valutino l'op-  
portunità di prorogare al 31 marzo 2015 il  
termine previsto dall'articolo 1, comma 12.

## ALLEGATO 3

**5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione dell'onorevole Amoddio, sottolineo innanzitutto la particolare attenzione che il Ministro ha rivolto, sin dall'avvio del suo incarico istituzionale, alla questione relativa all'ottimizzazione delle risorse e alle problematiche concernenti il personale amministrativo che presta servizio negli uffici giudiziari.

Proprio qualche giorno fa il Ministro ha ricordato, nelle comunicazioni al Parlamento sullo stato della giustizia, che la prolungata e sfavorevole congiuntura economica, unitamente alle politiche di contenimento della spesa pubblica, ha impedito un adeguato e fisiologico *turn over* generazionale del personale, determinando un processo di progressivo invecchiamento delle risorse amministrative, il cui indice di scopertura corrisponde, su base nazionale, a circa il 18,5 per cento.

Per tale motivo il Ministero ha disposto, per la prima volta dopo venticinque anni, l'ammissione in servizio di nuove unità di personale amministrativo, mediante una serie di azioni complessivamente destinate al ripianamento delle vacanze di organico.

In primo luogo, la procedura di mobilità infra-comparto attivata nel 2013 ha permesso di acquisire 71 unità di personale amministrativo proveniente dal comparto Ministeri; il 2 luglio 2014 è stato poi pubblicato un interpello nazionale per la mobilità del personale giudiziario; inoltre, nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato un avviso di mobilità riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dall'organizzazione giudiziaria, per la copertura di 1.031 posti, per vari profili professionali, presso gli uffici giudiziari di tutta Italia.

A tali misure si sono affiancate quelle di carattere organizzativo, destinate ad incidere anche e soprattutto sulle funzioni di supporto al giudice ed alla cancelleria: mi riferisco, in primo luogo, alla costituzione dell'ufficio per il processo, introdotta con il decreto-legge n. 90 del 2014, che prevede la partecipazione diretta anche del personale non di ruolo che svolge tirocinio presso gli uffici giudiziari, nonché alla previsione degli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari per i giovani laureati in giurisprudenza.

Grande attenzione è stata altresì rivolta alla razionalizzazione della spesa del Ministero, anche in vista dell'attuazione delle riforme in atto; in tal senso, ricordo che nell'ambito delle misure 2014 di *spending review* si è scelto di non disporre tagli di risorse per il settore dell'informatica, settore al quale anzi sono stati destinati nella ripartizione di fine anno del FUG ulteriori risorse finanziarie; inoltre, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto la costituzione di un nuovo fondo destinato all'informatizzazione del processo civile e all'incremento di efficienza degli uffici, nel quale per il triennio sono state appostate risorse per un importo di 260 milioni di euro.

Esaurita tale premessa generale, che mi sembrava doverosa in relazione al tema generale introdotto dall'interrogazione, passo ad analizzare la situazione del personale amministrativo e giudiziario in servizio presso gli uffici giudiziari di Siracusa.

Innanzitutto, osservo che, in conseguenza dei nuovi assetti attinenti alla geografia giudiziaria, il personale amministrativo in servizio al Tribunale di Siracusa è stato numericamente potenziato.

Infatti, sebbene alcune unità di personale già appartenenti a sedi poi soppresse o accorpate abbiano optato per altri uffici giudiziari, allo stato risultano complessivamente in servizio 139 unità di personale di varie qualifiche, a fronte dei 132 in organico, con una percentuale di scopertura negativa, pari al -5,30 per cento, dato che indica che il personale presente è oggi superiore a quello in organico.

In particolare, pur rilevandosi alcune carenze in rapporto alle figure del direttore amministrativo (tre vacanze su sette posti), del funzionario giudiziario (venti vacanze su trentuno posti) e del conducente di automezzi (tre vacanze su sei posti), si evidenzia, di contro, che in alcuni profili professionali le presenze sono superiori rispetto ai posti in organico; mi riferisco ai cancellieri (ventidue presenti su venti posti), agli operatori giudiziari (sedici presenti su quindici posti) ed agli ausiliari (quarantasette presenti su ventuno posti). Altri profili professionali sono quasi totalmente (ventotto assistenti giudiziari presenti su ventinove in organico) o totalmente presenti (mi riferisco ai profili di dirigente di II fascia e di funzionario contabile); infine, risultano presenti quattro centralinisti telefonici non previsti in organico.

Per quanto concerne i rilievi attinenti alle applicazioni, con le quali alcune unità di personale sono state distolte dal Tribunale per destinarle ad altri uffici giudiziari del distretto, ricordo che esse rappresentano uno strumento di gestione del personale affidato ai Presidenti delle Corti d'appello e ai Procuratori Generali, valutate le esigenze delle sedi comprese nel distretto di appartenenza.

È invece attribuita alla responsabilità dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari, che possono intervenire con ordini di servizio alla luce delle concrete necessità lavorative di ciascuna unità organizzativa, la distribuzione delle risorse presenti tra le articolazioni interne alle sedi.

In ordine alla mancata inclusione degli uffici giudiziari di Siracusa nell'ambito delle sedi alle quali saranno destinate le unità di personale acquisite attraverso la

procedura di mobilità volontaria esterna, peraltro giustificata anche dai dati relativi alla percentuale negativa di scopertura dell'organico, rilevo che i posti inseriti nel bando per 1.031 posti sono stati prescelti mediante criteri predeterminati ed oggettivi.

Per quanto concerne, invece, il personale di magistratura, rilevo che il Tribunale di Siracusa presenta l'attuale vacanza di un posto di Presidente di sezione sui quattro in organico; segnalo, peraltro, che la relativa procedura di copertura è in fase di espletamento, a seguito di bando pubblicato dal C.S.M. il 31 luglio 2014; sono altresì vacanti due posti di giudice (uno dei quali presso la sezione Lavoro) sui complessivi trentuno previsti in organico; la pianta organica del Tribunale di Siracusa prevede inoltre diciotto giudici onorari, i cui posti sono integralmente coperti.

In ordine alle problematiche concernenti la Sezione gip-gup, essa risulta allo stato composta, sulla base delle indicazioni fornite in proposito dal relativo progetto tabellare per il triennio 2014/2016, da quattro magistrati (uno dei quali con funzioni di coordinatore) ad essa assegnati in via esclusiva. Tale aliquota risulta sufficiente a soddisfare il rapporto proporzionale minimo (pari ad 1/10) previsto dalla vigente circolare in materia di organizzazione degli uffici giudiziari tra i giudici addetti al settore gip-gup ed il novero dei magistrati organicamente previsti dall'Ufficio, ancorché sia inferiore al rapporto proporzionale previsto dalla medesima norma secondaria (nella misura di 1/3) tra giudici addetti alla sezione in esame e i magistrati assegnati alla Procura della Repubblica. L'imminente entrata in servizio di due magistrati potrebbe consentire l'assegnazione di un ulteriore giudice alla sezione gip-gup.

Riguardo l'Ufficio requirente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa presenta l'attuale scopertura del posto di Procuratore Aggiunto (in ordine al quale la V Commissione del C.S.M. ha inoltrato al Plenum una proposta in data 16 dicembre 2014), nonché la vacanza di due dei tredici posti di

sostituto Procuratore in organico. Risultano altresì previsti in pianta organica quindici vice procuratori onorari, i cui posti sono integralmente coperti.

Dall'esame di tutti i predetti dati, si evince che la scopertura degli Uffici giudiziari di Siracusa, giudicanti e requirenti di primo grado, presenta caratteristiche del tutto fisiologiche e risulta in linea con la situazione degli altri Uffici giudiziari di pari dimensioni.

Quanto, infine, all'ultimo quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo a quali iniziative il Ministro intenda adottare per reperire le risorse occorrenti per

provvedere alla nomina di interpreti e traduttori, anche alla luce della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, in materia di diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, rappresento che proprio in vista dell'applicazione del citato decreto legislativo, lo scorso 16 gennaio il Ministro Orlando ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'integrazione del relativo capitolo di bilancio con ulteriori risorse aggiuntive, da attuarsi mediante prelievo dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

## ALLEGATO 4

**5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto-legge n. 11 del 2009 e legge n. 119 del 2013 è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di reddito, per le vittime dei reati di violenza sessuale, il cosiddetto *stalking*, maltrattamenti familiari ed altre fattispecie similari.

In attuazione della legge n. 119 del 2013, l'importo dello stanziamento per il patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati in oggetto è stato quantificato in euro 2.700.000,00 sia per l'anno 2014, che per il 2015 e le risorse, già stanziata – sono state iscritte, con D.M.T. n. 95121/2013, nel bilancio del Ministero della giustizia sul capitolo 1360 – spese di giustizia – dove gravano tutte le spese del processo civile e penale, comprese quelle riguardanti il patrocinio a spese dello Stato.

In base ai dati forniti dagli uffici giudiziari alla Direzione generale della giustizia civile del Ministero, per l'anno 2013 le persone ammesse al beneficio ammontano, nel solo settore penale, a 129.354, a fronte delle 150.903 richieste, con un costo complessivo a carico dello Stato di 100,85 milioni di euro per gli onorari ai difensori.

È opportuno rilevare che sono gli uffici giudiziari a detenere le specifiche informazioni relative ai reati per i quali l'ammissione delle vittime al beneficio prescinde dalle condizioni reddituali, unitamente alle informazioni riguardanti, in via ordinaria, i casi in cui l'ammissione al beneficio è subordinata alla verifica del limite di reddito non superiore a 11.369,24 euro.

Ciò posto, ritengo di dover precisare che la specificità di tale stanziamento non

può incidere sull'eventuale ritardo nella liquidazione delle parcelle ai difensori.

Infatti le richieste di accrediti di somme da parte degli uffici giudiziari, da prelevarsi sul capitolo di competenza, non sono distinte per il gratuito patrocinio relativo ai predetti reati né con riferimento ad alcuna tipologia di reato diversa da quelle indicate nella legge n. 119 del 2013, ma riguardano tutte le spese relative al gratuito patrocinio ed ancor più in generale, tutte le spese di giustizia sopportate dall'ufficio giudiziario in un determinato periodo temporale. Le modalità di erogazione di tali fondi, pertanto, non sono dissimili dalle uscite per il pagamento delle altre spese di giustizia.

Per quanto concerne l'aspetto, pure segnalato dall'onorevole interrogante relativo al Tribunale di Roma, in merito ai ritardi nelle liquidazioni per il patrocinio a spese dello Stato imputabili all'insufficienza di personale amministrativo preposto in detta sede a tale attività, occorre inserire la questione nell'ambito del complessivo quadro nazionale.

Faccio presente che l'attuale situazione nazionale del personale amministrativo ed UNEP prevede la presenza di 35.461 unità, rispetto ad una dotazione organica prevista di 44.110 unità.

Risultano, pertanto, vacanti circa 8.675 posti, con una scopertura media nazionale del 19,67 per cento.

I decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, al fine di perseguire una distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali attraverso la concentrazione delle attività e dei servizi, hanno previsto la soppressione di alcuni

tribunali e procure, delle sezioni distaccate di tribunale e di un importante numero di uffici del giudice di pace, con il conseguente trasferimento delle funzioni e del personale alle sedi principali.

In funzione di tale processo, da ritenersi ormai quasi concluso, sono state avviate negli ultimi due anni, numerose procedure di redistribuzione del personale in servizio sul territorio nazionale e di copertura di parte delle vacanze esistenti, nel rispetto dei limiti normativi esistenti.

A tale scopo il 9 ottobre 2012 è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di settore, nel quale è stata prevista la realizzazione di alcune procedure successive: si tratta di un interpello distrettuale riservato ai dipendenti « perenti posto » degli uffici in chiusura conclusi nel marzo 2014, di due interPELLI nazionale rivolti a tutto il personale in servizio che intende modificare la propria sede di servizio (il primo conclusi nel settembre 2013 ed il secondo, il cui bando è stato pubblicato il 2 luglio 2014, in fase di completamento), di una procedura di mobilità da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/01 (realizzata nel corso del biennio 2013-2014) e della stabilizzazione dei dipendenti distaccati temporaneamente ad uffici di distretti diversi da quello di appartenenza (nel 2014).

Inoltre, il 20 gennaio scorso è stato pubblicato un ulteriore bando di mobilità per complessivi 1031 posti vacanti, con il quale, recependo i contenuti della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 29089 del 23 maggio 2014, è possibile accogliere personale dall'esterno, con particolare riferimento ai dipendenti di altri comparti ed in particolare degli enti locali, che rappresentano il maggior bacino cui è possibile attingere con successo per incrementare le risorse umane degli uffici giudiziari.

Oltre a ciò, si sta procedendo all'assunzione di idonei di concorsi banditi da alle amministrazioni, in particolare, attingendo 48 cancellieri dalla graduatoria relativa ad un concorso del Ministero dell'Interno, ove risultano utilmente collocati n. 83 idonei non assunti, e 96 funzionari giudiziari dalla

graduatoria relativa ad un concorso dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), ove risultano utilmente collocati n. 96 vincitori non assunti.

Non può non sottolinearsi, come con tali misure per la prima volta, dopo molti anni nei quali le unità di personale amministrativo costantemente diminuivano nell'ordine di mille unità l'anno, si realizzi una inversione di tendenza.

Quanto alla situazione specifica del Tribunale di Roma, l'Ufficio allo stato ha una dotazione organica di 1.199 unità di personale amministrativo (compresa la posizione dirigenziale), di cui 863 dipendenti presenti.

Trattasi di dati di presenza in dotazione organica che possono, ovviamente, non coincidere con quelli attinenti alla effettiva presenza in servizio, poiché non tengono conto delle assenze temporanee più o meno lunghe dovute a situazioni personali e di salute del personale e che rientrano nelle patologie fisiologiche di tutti gli uffici giudiziari, che di volta in volta sono esaminati e valutati dai singoli Capi degli Uffici.

In tale contesto si pone la disposizione in data 14 ottobre 2014 del Presidente del Tribunale di Roma, la quale nel dare atto di alcune contingenze dell'Ufficio gravato da emergenze in alcuni settori, ha ritenuto di dovere potenziare le risorse umane da destinare a singoli affari, incardinando il personale in talune attività preferenziali, al fine da ricondurle a normalità.

Segnalo, peraltro, che il provvedimento adottato stabilisce esclusivamente una priorità di trattazione delle attività ritenute urgenti tra cui non è attualmente ricompresa la liquidazione dei compensi ai difensori. Il provvedimento, inoltre, già prevede un limite temporale per la sua efficacia di talché, fatta salva una nuova e/o diversa valutazione delle situazioni concrete dell'Ufficio da parte del Presidente del Tribunale, una volta maturato il termine indicato, vi sarà, in automatico, il ritorno alla normale trattazione di tutti gli altri.

Detto ciò, comunico che non è mai mancata l'attenzione del Ministero alle

necessità dell'Ufficio in esame, le cui esigenze, al pari di quelle di tutti i grandi uffici metropolitani, sono state prese in considerazione per l'adozione – da parte del competente Dipartimento – di interventi di acquisizione di personale di carattere generale in relazione ai posti vacanti.

Nello specifico gli interventi più recenti, connessi con le modifiche agli assetti degli uffici derivanti dalla nuova geografia, hanno permesso al Tribunale di Roma:

l'immissione in possesso di 3 vincitori di interpello distrettuale, provenienti da uffici soppressi;

il trasferimento di 1 unità appartenente all'ufficio del giudice di pace di Ostia soppresso, in conformità con il disposto normativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012;

l'ingresso in servizio di 1 assistente giudiziario, in seguito ad inquadramento *ex lege* 339/82, cui seguirà a breve l'ingresso di un altro assistente in base alla medesima normativa;

la stabilizzazione dal 3 febbraio 2014 di 11 dipendenti già distaccati al Tribunale;

la riammissione in servizio di 1 direttore amministrativo.

Con interpello nazionale per la mobilità interna del personale del 2 luglio scorso sono stati, altresì, pubblicati 107 posti vacanti (15 di direttore amministra-

tivo, 1 di funzionario contabile, 60 di funzionario giudiziario, 6 di cancelliere e 25 di assistente giudiziario): all'esito risultano complessivamente 53 vincitori (9 direttori amministrativi, 12 funzionari giudiziari, 6 cancellieri e 25 assistenti giudiziari), mentre di contro vi sono 34 unità in servizio nel Tribunale che risultano vincitrici per altri uffici (4 direttori amministrativi, i funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 6 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari e 2 conducenti di automezzi). La situazione non è ancora definitiva e, pertanto, soltanto all'esito sarà possibile verificarne i reali effetti sull'Ufficio e valutare nuove ulteriori soluzioni per la copertura delle vacanze.

Per quanto riguarda la possibilità di accogliere personale dall'esterno, segnalo che nel citato bando di mobilità pubblicato il 20 gennaio scorso – rivolto, a differenza del precedente del 2013, a tutte le Amministrazioni dello Stato – sono stati inclusi 88 posti vacanti nel Tribunale di Roma (7 di direttore amministrativo e 81 di funzionario giudiziario).

Inoltre, 8 posti di cancelliere sono stati destinati agli idonei del citato concorso del Ministero dell'interno per la copertura complessiva di 48 posti.

Confidiamo, quindi, che con l'ingresso di tali nuove risorse, oltre a discendere una maggiore funzionalità dell'ufficio, possa determinarsi una accresciuta celebrità della liquidazione del gratuito patrocinio degli onorari, anche in relazione ai procedimenti oggetto dell'interrogazione.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04600 Petrini: Iniziative per il superamento del limite all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24 .....	28
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	32
5-04601 Barbanti: Misure per evitare rischi di alterazioni dei valori di mercato conseguenti alle norme approvate dal Governo in materia di disciplina delle banche popolari .....	28
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	33
5-04603 Paglia: Regime IRPEF applicabile agli emolumenti corrisposti in un anno d'imposta diverso da quello a cui si riferiscono .....	29
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	35

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	29
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) .....	37
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	39

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	30
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	41
Sull'ordine dei lavori .....	31
AVVERTENZA .....	31

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

##### La seduta comincia alle 13.40.

Michele PELILLO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione 5-04602 Busin sarà svolta in altra seduta.

**5-04600 Petrini: Iniziative per il superamento del limite all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24.**

Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Paolo PETRINI (PD) rileva come la risposta fornita abbia carattere interlocutorio, ribadendo come la questione dei limiti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta del modello F24 costituisca un problema grave per numerose imprese, acuito ancor di più dagli effetti delle norme sul *reverse charge* in materia IVA introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Sollecita pertanto il Governo a intervenire quanto prima in materia.

**5-04601 Barbanti: Misure per evitare rischi di alterazioni dei valori di mercato conseguenti alle norme approvate dal Governo in materia di disciplina delle banche popolari.**

Sebastiano BARBANTI (MISTO) illustra la propria interrogazione, la quale è volta a chiedere al Governo elementi in merito alle modifiche alla normativa sulla trasformazione delle banche popolari con attivi superiori a 8 miliardi di euro in società per azioni, prevista nel decreto-legge n. 3 del 2015 recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.

A tale proposito ricorda come, in seguito alle indiscrezioni sulla riforma in atto lasciate trapelare dall'Esecutivo nei giorni precedenti l'approvazione del decreto-legge, e diffuse dagli organi di stampa, i titoli delle banche popolari quotate nei mercati finanziari abbiano registrato rialzi molto consistenti, i quali potrebbero avere gravi ripercussioni sui mercati finanziari qualora il provvedimento non fosse convertito in legge. Rileva inoltre come tale

vicenda ponga una problematica di conflitto d'interessi all'interno dell'Esecutivo, risultando che il Ministro Maria Elena Boschi, azionista e figlia del Vicepresidente della Banca dell'Etruria, la quale ha segnato la migliore *performance* tra le banche popolari interessate, con un incremento del 65 per cento del valore delle proprie azioni, ha partecipato alla riunione del Consiglio dei ministri in materia.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se abbia acquisito elementi in merito a tutte le azioni prescritte normativamente che la CONSOB ha posto in essere nel caso di specie, in particolar modo per evitare rischi di alterazioni dei valori di mercato, e se reputi opportuno assumere iniziative normative volte a bloccare e sanzionare ogni forma di « vendita alla scoperto » dei titoli delle banche popolari quotate.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Sebastiano BARBANTI (MISTO) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale non può tuttavia dichiararsi soddisfatto. Ritiene infatti che il Parlamento abbia il diritto di disporre dei risultati delle attività di monitoraggio e di indagine che la CONSOB sta svolgendo sugli andamenti dei titoli azionari delle banche popolari.

Sottolinea, inoltre, come le vendite allo scoperto debbano essere bloccate ora, in via preventiva, essendo questo il momento in cui tali comportamenti potrebbero essere messi in atto, alla luce delle modifiche alla disciplina delle banche popolari previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, le quali hanno già determinato forti movimenti di mercato sui relativi titoli azionari.

Ritiene quindi che il Governo debba segnalare con forza la questione alla CONSOB, chiedendo a quest'ultima ulteriori approfondimenti in merito.

**5-04603 Paglia: Regime IRPEF applicabile agli emolumenti corrisposti in un anno d'imposta diverso da quello a cui si riferiscono.**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea come il caso specifico cui fa riferimento la sua interrogazione rappresenti solo un esempio di un fenomeno più ampio, che riguarda alcune centinaia di contribuenti. Si riserva quindi di specificare al Governo in termini più dettagliati la questione, al fine di ottenere, per le vie brevi, chiarimenti ulteriori al riguardo.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 2803 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che il relatore, Petrini, ha formulato una proposta di parere sul provvedimento, che è stata inviata via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 4*).

Daniele PESCO (M5S) esprime innanzitutto la valutazione contraria del gruppo M5S sul decreto – legge nel suo complesso, sottolineando come gli interventi normativi necessari nei diversi ambiti dell'ordinamento debbano essere assunti attraverso provvedimenti specifici e non continuando a ricorrere a strumenti quali il decreto-legge cosiddetto « milleproroghe ».

Chiede inoltre al relatore di modificare alcuni aspetti della sua proposta di parere, sottolineando in primo luogo l'esigenza di sollecitare l'estensione o la proroga dei privilegiati regimi di favore per l'imprenditoria giovanile e le nuove attività, di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge n. 244 del 2007.

Inoltre considera opportuno segnalare la necessità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 10, il quale proroga, per i contratti di garanzia finanziari stipulati in relazione a finanziamenti forniti alle banche dalla Banca d'Italia, la disciplina derogatoria alle norme del codice civile in materia di opponibilità della garanzia stessa al debitore e al terzo.

Suggerisce altresì di integrare la proposta di parere nel senso di inserirvi un'ulteriore osservazione, con cui sottolineare l'esigenza di riammettere al beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo i contribuenti decaduti dalla predetta rateazione per omesso pagamento delle rate.

Giovanni PAGLIA (SEL) domanda al relatore le ragioni che lo hanno indotto a

inserire nella sua proposta di parere l'osservazione di cui alla lettera f), relativa alla proroga del termine entro cui, nelle società quotate, le modifiche statutarie per la creazione di azioni a voto maggiorato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale. Ritiene, infatti, che si tratti di una questione delicata attinente a una materia, quella del diritto societario delle società quotate, su cui è necessario intervenire non attraverso proroghe di regimi speciali, ma mediante modifiche alla disciplina organica contenuta nel codice civile.

Preannuncia quindi la valutazione contraria del suo gruppo sul provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, in merito alle considerazioni svolte dal deputato Paglia, ricorda che, fino ad oggi, solo tre società quotate italiane si sono avvalse della facoltà di creare azioni a voto maggiorato, nonostante tale strumento costituisca uno degli elementi su cui il Governo ha puntato maggiormente per realizzare l'obiettivo di aprire il capitale delle stesse società quotate. In questo senso la proroga del termine richiesta dalla lettera f) delle osservazioni è volta a indurre altre società ad utilizzare tale possibilità.

Con riferimento ai rilievi del deputato Pesco, non condivide l'ipotesi di sopprimere il comma 3 dell'articolo 10, mentre rileva come la questione della proroga dei privilegiati regimi tributari agevolativi dei « minimi » sia già contemplata dall'osservazione di cui alla lettera c). Accoglie inoltre la richiesta di inserire nel parere un'apposita osservazione relativa alla riammissione alla rateazione delle somme iscritte al ruolo dei contribuenti decaduti da tale beneficio a causa dell'omesso pagamento delle rate, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.**

**Atto n. 129.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato la propria proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) rileva come l'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere, con la quale si chiede al Governo di valutare l'estensione del « mini sportello unico » (MOSS) di cui all'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in modo da consentire alle imprese residenti in Italia di estendere l'applicabilità di tale regime speciale anche alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori italiani, possa risultare eccedente rispetto ai contenuti della direttiva 2008/8/CE del Consiglio sul luogo delle prestazioni di servizi.

Ritiene, infatti, che la questione dell'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del predetto regime del « mini sportello unico » a favore delle imprese italiane, dispensando completamente le imprese stesse dagli adempimenti di certificazione e liquidazione dell'IVA, sia certamente interessante, ma debba essere valutata in modo più approfondito in altra

sede, ad esempio attraverso la presentazione di una risoluzione ovvero di una proposta di legge.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal deputato Pesco circa la delicatezza della materia affrontata dalla lettera *b*) della proposta di parere, sottolinea come l'ipotesi, ivi contenuta, di estensione del regime del « mini sportello unico » (MOSS), possa avere effetti molto positivi per le imprese interessate, in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali a carico delle imprese stesse, rilevando inoltre come essa sia redatta in forma di osservazione, fermo restando pertanto che il Governo potrà valutare la compatibilità di tale ipotesi con la disciplina recata dalla direttiva 2008/8/CE.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 6*).

#### Sull'ordine dei lavori.

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che il Governo ha chiesto di rinviare ad altra seduta la discussione delle risoluzioni previste all'ordine del giorno della seduta odierna, al fine di acquisire ulteriori elementi sulle questioni poste dagli atti d'indirizzo.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla risoluzione n. 7-00573 Sanga, di cui è cofirmatario, concorda con il rinvio dell'avvio della discussione del predetto atto d'indirizzo, qualora il Sottosegretario non ritenga di poter fornire già oggi elementi utili alla discussione dello stesso.

Michele PELILLO, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, informa che la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno della seduta odierna avrà luogo in altra seduta.

Daniele PESCO (M5S) chiede che sia posta nuovamente all'ordine del giorno

della Commissione la sua risoluzione n. 7-00466, la cui discussione è stata avviata nella seduta del 16 ottobre scorso. A tale riguardo ricorda che il suddetto atto d'indirizzo affronta la rilevante tematica della necessità di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi, indicando al Governo un'ipotesi di soluzione di tale questione e chiedendo all'Esecutivo di valutarne l'operatività.

#### La seduta termina alle 14.10.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### RISOLUZIONI

7-00452 Pagano: *Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.*

7-00525 Pagano: *Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

7-00548 Pastorino: *Proroga della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari a favore dei contribuenti colpiti dalle alluvioni in Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.*

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00573 Sanga: *Modifiche al regime tributario agevolato dei minimi.*

7-00576 Pagano: *Modifiche al regime tributario agevolato dei minimi.*

7-00579 Busin: *Modifiche al regime tributario agevolato dei minimi.*

7-00581 Paglia: *Modifiche al regime tributario agevolato dei minimi.*

## ALLEGATO 1

**5-04600 Petrini: Iniziative per il superamento del limite all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo il superamento del limite di 700.000 relativo ai crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

In particolare, gli Onorevoli propongono di raddoppiare detto limite e chiedono di quantificare il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La questione è stata già stata analizzata in sede di discussione di analoga interrogazione a risposta immediata n. 5-03943, presentata dagli stessi Onorevoli interroganti nella seduta di mercoledì 5 novembre 2014 di questa Commissione.

In proposito, è possibile ribadire quanto già affermato dal Sottosegretario di Stato delegato, nella risposta al documento di sindacato ispettivo.

L'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dall'anno 2014, ha aumentato a 700.000 euro il tetto di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Tale limite, pertanto, la cui *ratio* risiede nella garanzia di equilibri di finanza pubblica, non può essere modificato, né tantomeno abrogato in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate.

Nondimeno, considerate le recenti novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, volte ad ampliare il campo di applicazione del regime di inversione contabile in tema di IVA, sono allo studio del Governo iniziative volte a verificare la possibilità di elevare il limite di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali e contributivi.

In merito alla proposta di raddoppiare il limite di compensazione mediante F24 dei crediti fiscali e contributivi portandolo a 1,4 milioni di euro, il Dipartimento delle finanze ha quantificato gli oneri per il bilancio dello Stato come indicato nella tabella che di seguito si riporta.

2015	2016	2017	2018
-3.128	- 950	-625	0

*Importi in milioni di euro*

## ALLEGATO 2

**5-04601 Barbanti: Misure per evitare rischi di alterazioni dei valori di mercato conseguenti alle norme approvate dal Governo in materia di disciplina delle banche popolari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri pongono quesiti in ordine al rispetto della normativa *market abuse* ed in particolare di quella concernente le vendite allo scoperto, in relazione alle indiscrezioni trapelate sull'imminente approvazione da parte del Governo di un provvedimento normativo di riforma delle banche popolari quotate.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che le banche popolari che presumibilmente ricadono nell'ambito dell'annunciata riforma saranno quelle ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), (Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare Etruria e Lazio, Banca Popolare Milano, Banca Popolare Sondrio, Banco Popolare, Credito Valtellinese e Ubi Banca) a cui si aggiungerebbero tre banche popolari non quotate: la Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Popolare di Bari.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha monitorato con particolare attenzione l'andamento del comparto bancario e delle banche popolari con riferimento sia al periodo antecedente all'annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri della riforma del credito cooperativo sia al periodo successivo. Sono state condotte analisi in relazione alle operazioni su titoli azionari effettuate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e fuori mercato, sia in relazione agli strumenti finanziari derivati aventi come sottostanti le medesime azioni.

Le analisi effettuate hanno rilevato la presenza di intermediari aderenti ai mercati con posizioni premianti (articolate in acquisti antecedenti al 16 gennaio eventualmente accompagnati da vendite nella settimana successiva; in un solo caso tali acquisti hanno rappresentato la diminuzione di una posizione netta corta preesistente, mentre nella maggior parte dei casi essi appaiono — *prima facie* — costituire l'assunzione di posizioni lunghe).

Le stesse analisi hanno determinato l'avvio di una serie di richieste di dati e notizie a intermediari sia italiani sia esteri. Ad esito della ricezione di tali elementi saranno effettuati ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per ipotesi di abuso di informazioni privilegiate.

Con specifico riferimento ai provvedimenti di vendite allo scoperto, è opportuno evidenziare che il Regolamento UE n. 236/2012 detta un quadro normativo uniforme nell'Unione per quanto concerne le vendite allo scoperto, inclusi i poteri esercitabili dalle autorità di vigilanza.

In particolare, il Regolamento permette l'effettuazione di vendite allo scoperto purché le stesse siano assistite dal prestito titoli o da altre misure equivalenti. Laddove le posizioni nette corte detenute dagli investitori siano pari o superiori allo 0,2 per cento del capitale sociale, esse vanno altresì comunicate all'autorità di vigilanza.

Sul punto, si evidenzia che, prima dell'annuncio della riforma delle banche popolari, non si sono ravvisati movimenti significativi nelle posizioni nette corte sui titoli delle banche popolari, né sono stati

riscontrati altri elementi che abbiano fatto emergere punti di attenzione sull'attività di vendita allo scoperto, con l'unica eccezione sopra menzionata, in relazione alla quale sono in corso i dovuti approfondimenti.

Il Regolamento UE n. 236/2012 prevede inoltre che le vendite allo scoperto possano essere vietate dalle autorità competenti solo al ricorrere di specifiche circostanze eccezionali, in particolare in occasione di una diminuzione del prezzo del titolo pari, per i principali titoli del listino, ad almeno il 10 per cento. Tale circostanza non si è mai verificata nel corso del mese di gennaio 2015 per i titoli emessi da

banche popolari, e, quindi non è stato possibile adottare alcun divieto alle vendite allo scoperto su tali azioni.

È opportuno precisare che, quando si sono verificate le condizioni previste dal citato Regolamento, la Consob ha fatto spesso ricorso ai poteri previsti da tale normativa comunitaria, vietando, ad esempio, le vendite allo scoperto su azioni Saipem (delibera n. 19098 del 12 gennaio 2015) o le posizioni nette corte su azioni Banca MPS e Banca Carige (delibera n. 19053 del 28 ottobre 2014) e quindi se ne ravvisino le condizioni, la stessa Autorità interverrà anche in questo caso.

## ALLEGATO 3

**5-04603 Paglia: Regime IRPEF applicabile agli emolumenti corrisposti in un anno d'imposta diverso da quello a cui si riferiscono.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo che vengano fornite all'INPS precise istruzioni in merito al regime di tassazione di emolumenti di qualsiasi entità corrisposti dall'ente in un anno d'imposta differente da quello cui si riferiscono.

In particolare, l'Onorevole segnala che l'INPS, in qualità di sostituto di imposta, avrebbe applicato il regime di tassazione separata, in luogo di quello ordinario, alle indennità di mobilità in deroga percepite da un contribuente nel mese di gennaio 2014, quale saldo per l'anno 2013, e nel mese di gennaio 2015, quali competenze dei mesi di gennaio e febbraio 2014. A parere dell'Onorevole interrogante, nel caso specifico INPS avrebbe dovuto applicare, invece, la tassazione ordinaria, non sussistendo i presupposti per la tassazione separata in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e ad alcune circolari dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In linea generale, le indennità di mobilità costituiscono prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR e sono tassate in base alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del TUIR.

Data la progressività delle aliquote dell'IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione del criterio di cassa per redditi percepiti in ritardo rispetto alla loro maturazione, l'articolo 17, comma 1, lettera

*b)*, del TUIR stabilisce che sono soggetti: al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Ciò premesso, si fa presente che l'Amministrazione finanziaria in più occasioni ha emanato circolari e risoluzioni per dare indicazioni sui criteri di applicazione della tassazione separata.

Come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 23 del 5 febbraio 1997, le situazioni che assumono rilevanza ai fini di delimitare la nozione di « emolumenti arretrati » possono essere di due tipi:

1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi;

2. quelle consistenti in « altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti », che ricorrono ogni qualvolta « oggettive situazioni di fatto » impediscano il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Nella medesima circolare, a titolo esemplificativo, sono state considerate « oggettive situazioni di fatto » – che legittimano l'applicazione della tassazione separata – la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni derivante da una accertata situazione di dissesto finan-

ziario e i ritardi amministrativi nella concessione e nel pagamento del trattamento di cassa integrazione guadagni.

Con risoluzione n. 90/E del 2002 è stata ritenuta una causa non dipendente dalla volontà delle parti, che giustifica l'applicazione del regime di tassazione separata, qualora il pagamento avvenga dopo il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, anche l'insufficienza degli stanziamenti.

È stata, invece, confermata la tassazione ordinaria quando la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi « fisiologica » rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

In relazione alle cause fisiologiche che giustificano la corresponsione di somme in un periodo di imposta successivo, la risoluzione n. 379/E del 2002 ha chiarito che gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell'anno successivo a quello in cui gli obiettivi sono raggiunti, sono soggetti a tassazione ordinaria, in quanto il ritardo è correlato alla stessa natura degli emolumenti.

Con risoluzione n. 377/E del 2008, l'Agenzia delle entrate ha, altresì, precisato

che il ritardo deve ritenersi fisiologico – escludendosi il regime di tassazione separata – nel caso in cui l'erogazione nel periodo di imposta successivo sia dovuto alla complessità dell'iter burocratico di pagamento, se i tempi di erogazione sono conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti di imposta rientranti nella prassi comune.

Al fine di una corretta applicazione di tali criteri, l'Agenzia sottolinea che occorre esaminare di volta in volta la concreta situazione del contribuente interessato.

Nell'interrogazione, al riguardo, è fornita l'indicazione solamente del pagamento di somme nei mesi di gennaio 2014 e gennaio 2015, riferite rispettivamente agli anni 2013 e 2014, mancando ogni informazione in merito al provvedimento di concessione delle indennità di mobilità, agli anni cui tali indennità si riferiscono, alle date in cui sono state liquidate e pagate tutte le indennità. Inoltre, non sono riportati i dati anagrafici del contribuente interessato e ciò ha precluso la possibilità di effettuare indagini istruttorie presso l'INPS e, conseguentemente, di dare indicazioni puntuali sulla questione rappresentata.

## ALLEGATO 4

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 2803 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto – legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato come il decreto – legge n. 192 rechi una serie di misure correttive di previsioni rientranti nei settori di competenza della Commissione Finanze che appaiono opportune per far fronte a esigenze emerse in alcuni ambiti normativi, in particolare per quanto riguarda la funzionalità dell'amministrazione finanziaria e l'applicabilità di taluni regimi tributari;

evidenziato, in tale contesto, come il provvedimento possa costituire lo strumento per dare soluzione anche ad altre problematiche inerenti ai profili di competenza della VI Commissione, soprattutto per quanto attiene agli aspetti temporali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare la decorrenza, attualmente prevista a partire dal 2015 dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2014, di applicazione dell'imposta municipale secondaria, in considerazione del fatto che non è stato ancora emanato il relativo regolamento governativo il quale, ai sensi dell'articolo

11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, deve definire la disciplina generale dell'imposta;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare una correzione alla disciplina sulla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990, nel senso di stabilire che l'esclusione del raddoppio dei termini ivi contenuta si applica anche alle violazioni delle norme in materia di monitoraggio degli investimenti attività finanziarie detenute all'estero di cui all'articolo 12, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni indicate nel medesimo articolo 5-*quater*, comma 4, al fine di armonizzare, per tutte le istanze di collaborazione volontaria, la disciplina relativa alla scadenza dei termini di accertamento e contestazione delle sanzioni in materia;

*c)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare, per le persone fisiche esercenti arti o professioni, l'applicabilità in via opzionale dei previgenti regimi tributari di favore cosiddetti dei « minimi » di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge n. 244 del 2007, abrogati dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) nel quadro della definizione del nuovo regime agevolato dei « minimi »;

d) valutino le Commissioni di merito, al fine di assicurare che la struttura organizzativa delle Agenzie fiscali risponda sempre meglio alle esigenze di funzionalità delle stesse, l'opportunità di modificare il comma 8 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 192, nel senso di prorogare fino al 31 dicembre 2015 e non solo fino al 30 giugno 2015, come previsto dall'attuale formulazione del comma, il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, nonché di prevedere che le agenzie fiscali possano ridurre sino al 30 per cento l'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, stabilendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi che dovranno essere disciplinati dalle medesime agenzie fiscali;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la disciplina IVA del cosiddetto « *split payment* » (di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), introdotta dal comma 629 della legge di stabilità 2015, in base alla quale l'IVA dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti dello Stato e di enti pubblici è in ogni caso versata all'erario direttamente dai mede-

simi soggetti pubblici, nel senso di prevedere l'esclusione da tale regime anche per i corrispettivi di prestazioni di servizi corrisposti dagli enti pubblici ai consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati, titolari di contratti di servizio di trasporto locale stipulati con enti pubblici, in considerazione del fatto che l'applicazione della citata disciplina ai predetti consorzi avrebbe effetti paradossali e pregiudizievoli per i consorzi medesimi, i quali sarebbero tenuti a emettere fatture agli enti pubblici senza incassare l'IVA relativa, mentre dovrebbero ripartire tra i soggetti loro consorziati il corrispettivo fatturato all'ente pubblico comprensivo dell'IVA stessa, trovandosi in tal modo a dover anticipare ai consorziati somme maggiori di quelle incassate, e che potrebbero recuperare solo successivamente, in sede di rimborso;

f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel decreto – legge una previsione di proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 del termine, previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto – legge n. 91 del 2014, fino al quale le deliberazioni di modifica dello statuto assunte da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto – legge n. 91 del 2014, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato, sono assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

ALLEGATO 5

**DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 2803 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto – legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato come il decreto – legge n. 192 rechi una serie di misure correttive di previsioni rientranti nei settori di competenza della Commissione Finanze che appaiono opportune per far fronte a esigenze emerse in alcuni ambiti normativi, in particolare per quanto riguarda la funzionalità dell'amministrazione finanziaria e l'applicabilità di taluni regimi tributari;

evidenziato, in tale contesto, come il provvedimento possa costituire lo strumento per dare soluzione anche ad altre problematiche inerenti ai profili di competenza della VI Commissione, soprattutto per quanto attiene agli aspetti temporali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare la decorrenza, attualmente prevista a partire dal 2015 dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2014, di applicazione dell'imposta municipale secondaria, in considerazione del fatto che non è stato ancora emanato il relativo regolamento governativo il quale, ai sensi dell'articolo

11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, deve definire la disciplina generale dell'imposta;

*b)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare una correzione alla disciplina sulla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di stabilire che l'esclusione del raddoppio dei termini ivi contenuta si applica anche alle violazioni delle norme in materia di monitoraggio degli investimenti attività finanziarie detenute all'estero di cui all'articolo 12, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni indicate nel medesimo articolo 5-*quater*, comma 4, al fine di armonizzare, per tutte le istanze di collaborazione volontaria, la disciplina relativa alla scadenza dei termini di accertamento e contestazione delle sanzioni in materia;

*c)* valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare, per le persone fisiche esercenti arti o professioni, l'applicabilità in via opzionale dei previgenti regimi tributari di favore cosiddetti dei « minimi » di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011, e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge n. 244 del 2007, abrogati dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) nel quadro della definizione del nuovo regime agevolato dei « minimi »;

d) valutino le Commissioni di merito, al fine di assicurare che la struttura organizzativa delle Agenzie fiscali risponda sempre meglio alle esigenze di funzionalità delle stesse, l'opportunità di modificare il comma 8 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 192, nel senso di prorogare fino al 31 dicembre 2015 e non solo fino al 30 giugno 2015, come previsto dall'attuale formulazione del comma, il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, nonché di prevedere che le agenzie fiscali possano ridurre sino al 30 per cento l'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, stabilendo contestualmente, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle stesse posizioni dirigenziali, l'istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale, da affidare a funzionari della terza area di provata esperienza e capacità secondo criteri di conferimento degli incarichi e di remunerazione degli stessi che dovranno essere disciplinati dalle medesime agenzie fiscali;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la disciplina IVA del cosiddetto « *split payment* » (di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), introdotta dal comma 629 della legge di stabilità 2015, in base alla quale l'IVA dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti dello Stato e di enti pubblici è in ogni caso versata all'erario direttamente dai medesimi soggetti pubblici, nel senso di prevedere l'esclusione da tale regime anche per i corrispettivi di prestazioni di servizi corrisposti dagli enti pubblici ai consorzi che agiscono in nome proprio e per conto

dei consorziati, titolari di contratti di servizio di trasporto locale stipulati con enti pubblici, in considerazione del fatto che l'applicazione della citata disciplina ai predetti consorzi avrebbe effetti paradossali e pregiudizievoli per i consorzi medesimi, i quali sarebbero tenuti a emettere fatture agli enti pubblici senza incassare l'IVA relativa, mentre dovrebbero ripartire tra i soggetti loro consorziati il corrispettivo fatturato all'ente pubblico comprensivo dell'IVA stessa, trovandosi in tal modo a dover anticipare ai consorziati somme maggiori di quelle incassate, e che potrebbero recuperare solo successivamente, in sede di rimborso;

f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel decreto – legge una previsione di proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 del termine, previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto – legge n. 91 del 2014, fino al quale le deliberazioni di modifica dello statuto assunte da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto – legge n. 91 del 2014, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato, sono assunte, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;

g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la riammissione al beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo dei contribuenti decaduti dalla predetta rateazione per omesso pagamento delle rate, in considerazione del fatto che il perdurante, grave stato di crisi economica ha in molti casi impedito il rispetto dei termini del piano di rateizzazione concesso.

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129);

evidenziato come lo schema di decreto legislativo completi il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale del cosiddetto « pacchetto IVA » recato dalla direttiva 2008/8/CE;

rilevato come le modifiche apportate dallo schema di decreto per il recepimento della direttiva 2008/8/CE intendano tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi, intervenendo conseguentemente sulla disciplina relativa all'individuazione del Paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, affermando il principio generale secondo cui il luogo di imposizione IVA per tutte le prestazioni di servizi è il luogo in cui avviene il consumo effettivo;

segnalato in particolare come le previsioni dell'articolo 1 dello schema di decreto comportino che per tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato;

evidenziato come tale modifica realizzi pienamente uno dei principi fonda-

mentali dell'IVA, secondo cui, in quanto tassa sui consumi, il gettito dell'imposta dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati, eliminando in tal modo il vantaggio competitivo di cui godono, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori, rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri;

sottolineato inoltre come lo schema di decreto legislativo istituisca, per i fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, due nuovi regimi speciali dell'IVA del « mini sportello unico » (MOSS), cui possono accedere, rispettivamente, i soggetti passivi che prestano tali tipologie di servizi, domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e i soggetti passivi, che prestano le stesse tipologie di servizi, stabiliti in Italia;

rilevato come tali regimi del « mini sportello unico » (MOSS) abbiano una forte valenza di semplificazione degli adempimenti che i predetti soggetti devono svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia a uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana;

rilevato come il nuovo articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto, preveda che il regime speciale di

liquidazione e certificazione dell'IVA (MOSS) di cui al nuovo articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introdotto a sua volta dall'articolo 2 dello schema, può essere applicato anche dai soggetti passivi IVA italiani che non hanno stabilito la residenza all'estero e che sono identificati in Italia ai fini IVA, ma solamente per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati membri dell'UE;

evidenziato come tale ultima limitazione del regime speciale MOSS alle sole operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati UE determini tuttavia, per i predetti soggetti passivi italiani, alcune conseguenze negative, in primo luogo in quanto essi devono tenere obbligatoriamente due sistemi per la liquidazione dell'IVA dovuta, applicando il sistema MOSS per le cessioni di prodotti rilevanti in altri Stati membri e mantenendo invece la contabilità IVA ordinaria per le cessioni fatte a consumatori italiani; in secondo luogo in quanto, per le cessioni di prodotti effettuate a consumatori italiani, i medesimi soggetti passivi sono tenuti a emettere fattura, con indicazione del codice fiscale del cessionario, anche se

si tratta di vendite di valore pari a pochi centesimi di euro (a esempio nel caso di vendite di *app*, brani musicali, *software*, filmati), nonché anche nel caso di acquisti effettuati con moneta elettronica tracciata,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo l'opportunità di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni, considerate dallo schema di decreto, effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di consentire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in via opzionale, alle imprese residenti in Italia di estendere l'applicabilità del regime speciale MOSS di cui all'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori italiani, permettendo in tal modo alle predette imprese di essere completamente dispensate dagli adempimenti concernenti la certificazione e la liquidazione dell'IVA.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533  
Mariani .....

43

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 28 gennaio 2015.*

**Interventi per il sostegno della formazione e della  
ricerca nelle scienze geologiche.  
C. 1533 Mariani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
9.05 alle 9.20.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile. C. 1647 d'iniziativa popolare (*Esame e rinvio*) ..... 44

##### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 48

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138 (*Esame e rinvio*) ..... 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 50

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04597 Realacci: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC Verona-Padova ..... 51

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 52

5-04598 Matarrese: Sul coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione dei progetti finanziati dal cosiddetto « Piano Juncker » ..... 51

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 54

5-04599 De Rosa: Iniziative del Governo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione dell'asse viario Rho-Monza ..... 51

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 55

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 9.05.

**Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile. C. 1647 d'iniziativa popolare.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea, in primo luogo, come la Commissione si accinga ad avviare l'esame di una proposta di legge di iniziativa popolare, e, in secondo luogo, che tale proposta dovrebbe essere oggetto di un'attenta valutazione, potendo costituire un'importante occasione per disciplinare, sul piano nazionale, una materia di rilevante importanza, quale quella della gestione dei rifiuti, in un'ottica di sostenibilità ambientale. In proposito, ricorda che il relatore, onorevole De Melech, ha rivestito la carica di sindaco in

un comune che ha raggiunto eccellenti risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, fa notare che la proposta di legge in titolo si propone, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e di tutelare il patrimonio ambientale, prevedendo una disciplina organica applicabile a tutte le amministrazioni. Osserva come il provvedimento in esame possa, quindi, rappresentare un efficace strumento sia per la protezione dell'ambiente, in particolare in un Paese come l'Italia pieno di bellezze naturali, sia per determinare la creazione di nuovi posti di lavoro. Dopo aver evidenziato che la raccolta differenziata è attualmente rimessa alla buona volontà di singole amministrazioni virtuose, fa notare come tale proposta di legge intenda disciplinare la materia attraverso la previsione di idonei strumenti giuridici, applicabili sull'intero territorio nazionale. Nel sottolineare la rilevanza del tema oggetto del provvedimento in esame, ritiene infine che la Commissione debba valutare l'ipotesi di prevedere lo svolgimento di uno specifico ciclo di audizioni.

Ciò premesso, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di 28 articoli, persegue le seguenti finalità, specificamente enunciate all'articolo 1, comma 1: ricondurre il ciclo di produzione e consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, tramite l'eliminazione degli sprechi e il perseguimento di una « strategia rifiuti zero (*zero waste*) »; proteggere l'ambiente e la salute, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986; rafforzare la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti; favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti; realizzare un programma di nuova occupazione articolato a

livello regionale attraverso la costituzione di distretti del riutilizzo, del riciclo, del recupero e della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili. Ricordo che le finalità indicate corrispondono a quelle perseguite dal pacchetto di misure sull'economia circolare, adottato dalla Commissione europea nel luglio scorso, al cui interno in particolare è contenuta la comunicazione « Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa » (COM(2014)398), su cui la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del 19 novembre 2014, la risoluzione Doc. XVIII, n. 80.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni comunali organizzano un sistema di raccolta differenziata domiciliare, comprendente anche il rifiuto residuale, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Lo stesso articolo attribuisce preferenza alla raccolta monomateriale, ammettendo raccolte multimateriali solo per metalli e plastiche.

Una serie di disposizioni disciplinano poi gli strumenti economici e fiscali. Si tratta in particolare: dell'articolo 3, riguardante la disciplina dell'IVA; dell'articolo 5, con cui si dispone la revoca di ogni forma di incentivazione per gli impianti di incenerimento, combustione o co-combustione di rifiuti, di combustibili solidi secondari di gas di discarica, di gas residuati dai processi di depurazione, di bioliquidi, nonché per gli impianti a biomasse e digestori anaerobici alimentati da rifiuti urbani e da prodotti o residui biodegradabili; dell'articolo 10, che estende l'applicazione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti (cosiddetta ecotassa) solidi ad una platea più ampia di operazioni di gestione dei rifiuti, prevedendo nel contempo una graduazione del tributo alla scala della gestione dei rifiuti, mediante tre specifici livelli di tassazione; dell'articolo 11, che destina tutto il tributo, e non solo una parte come avviene attualmente, alla realizzazione di un sistema *zero-waste*, attuando pertanto lo spostamento delle risorse dello smaltimento e recupero energetico verso la riduzione, il riuso ed il

riciclo; dell'articolo 12, che prevede l'istituzione di una tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e di materiale *post* consumo residuale; dell'articolo 15, che prevede il passaggio al sistema della tariffa puntuale, in cui il corrispettivo è rapportato alla quantità e alla qualità misurate dei rifiuti urbani conferiti da ciascuna utenza, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, in sostituzione dell'attuale tariffa; dell'articolo 17 (commi 1-3) che, allo scopo di finanziare il programma di riconversione impiantistica industriale finalizzata al riciclaggio, istituisce « nuovi certificati bianchi », quali sistema di incentivazione degli impianti riconvertiti.

L'articolo 4 dispone la moratoria per l'incenerimento e la combustione di rifiuti, mirando alla sospensione fino al 2020 di tutte le autorizzazioni *in itinere* per impianti di incenerimento e combustione di rifiuti, attuando in modo progressivo l'abbandono del ricorso al trattamento termico e di recupero energetico dei materiali post-utilizzo, di fanghi essiccati, di prodotti o residui biodegradabili, di residui di lavorazione o dei cosiddetti combustibili solidi secondari.

L'articolo 6 disciplina la riconversione degli impianti, disponendo che le amministrazioni comunali provvedono alla rinegoziazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, dei contratti sottoscritti per l'esercizio degli impianti per i quali, all'articolo 5, è prevista la revoca degli incentivi. In particolare, è prevista, al comma 1, l'attivazione di un patto di riconversione impiantistica da parte del Ministero dell'ambiente, onde riconoscere al gestore il diritto di ottenere, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti per il trattamento a mezzo riciclo o recupero delle frazioni differenziate e della quota residuale di indifferenziato destinato a riciclo o recupero di materie prodotte nello stesso bacino di riferimento.

Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, rispettivamente, il divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati, il divieto di esportazione dei rifiuti, nonché il divieto di diluizione e di riciclo delle scorie da incenerimento.

Fa altresì presente che gli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e l'articolo 16 contengono disposizioni in materia di servizi di raccolta e smaltimento, affermando il principio della netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti pubblici gestori delle fasi di raccolta e gli attuali soggetti privati gestori proprietari di impianti di smaltimento, assegnando definitivamente alle amministrazioni comunali la gestione del servizio, ed istituendo gli ambiti di raccolta ottimali (ARO) costituiti in bacini di utenza omogenei tra più comuni che ottimizzano la filiera della raccolta differenziata intesa al recupero totale dei materiali post utilizzo.

Rileva inoltre che il comma 2 dell'articolo 13 prevede che la filiera del riciclaggio, comprensiva della riparazione, del riuso e del riciclaggio della frazione inorganica nonché del compostaggio aerobico o anaerobico della frazione organica, agevola la crescita di soggetti industriali territoriali, pubblici e privati, organizzati in distretti del riutilizzo, del riciclaggio e della riprogettazione, operanti in un sistema certificato anche parallelo al CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), con utilizzo di impianti e di tecnologie a basso impatto ambientale, così come il successivo articolo 18 che contiene disposizioni atte a favorire la nascita, attraverso distretti, di ulteriori filiere di riciclaggio e di recupero parallele al CONAI.

L'articolo 14 prevede procedure semplificate per l'impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, nonché l'adozione da parte di regioni e province di un iter amministrativo accelerato.

L'articolo 19 dispone che il Ministero dell'ambiente, l'ISPRA, le ARPA, le regioni, le province, i comuni e le comunità locali svolgono il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del piano di riconversione

industriale tramite un tavolo regionale permanente, convocato con cadenza almeno semestrale.

Il successivo articolo 20 affronta il tema della tutela della salute, unitamente a quello della salvaguardia ambientale, prevedendo la stesura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano di monitoraggio sanitario e ambientale diretto ad individuare e i bacini industriali nei quali la presenza di discariche, di impianti di incenerimento o combustione e di attività industriali illegali ha determinato un danno ambientale e l'insorgenza di patologie alla salute pubblica. Il Piano è predisposto dal Ministero della salute, dalle regioni e province interessate, in collaborazione con l'Istituto Superiore di sanità, il CNR, l'ENEA, le agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), gli ordini professionali dei medici e le comunità locali.

Il comma 4 dell'articolo 20 contiene, inoltre, le linee guida per la gestione dei rifiuti contenenti amianto (RCA), ai sensi della recente risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, che invita a superare il sistema del conferimento in discariche e fissa il principio di classificazione di tali rifiuti come pericolosi.

L'articolo 21 della proposta di legge istituisce il reato di danno ambientale, configurando come tale ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'aumento di un terzo delle sanzioni penali ivi previste, nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio dell'attività industriale, hanno causato danno all'ecosistema naturale e alle comunità residenti per imprudenza, per imperizia o per inosservanza dolosa o colposa delle norme in materia di tutela ambientale. Il successivo comma 2 investe i citati soggetti anche della responsabilità civile o amministrativo-contabile, e li sottopone all'obbligo di provvedere al risarcimento del danno a favore delle comunità locali e dello Stato, oltre che all'esecuzione delle opere di bonifica necessarie.

L'articolo 22 affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere, entro

6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, alla redazione di un Piano nazionale di prevenzione per la riprogettazione industriale ecocompatibile che includa l'attuazione del principio di responsabilità estesa al produttore e il criterio della decostruibilità e riciclabilità totale delle singole parti componenti entro il 2020.

L'articolo 23, al comma 1, prevede la predisposizione di un Piano per tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari, per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti e degli scarti alimentari al fine di ridurre gli sprechi di prodotti e relativi imballaggi, e allo scopo di destinare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici alla ricostituzione della fertilità dei suoli contrastando i processi di desertificazione in atto. Tale piano deve essere redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentiti i rappresentanti dell'industria di trasformazione e del commercio, i rappresentanti della Grande distribuzione alimentare, le associazioni ambientaliste, le associazioni degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e il Consorzio italiano compostatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 2 prevede l'istituzione di banche alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie, con le organizzazioni di volontariato e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio, cui conferire il *surplus* alimentare proveniente da circuiti distributivi commerciali, da aziende di produzione, da fondazioni e da singoli cittadini.

L'articolo 24 istituisce i centri per il riuso e per il riciclaggio al fine del riutilizzo di prodotti e di componenti di prodotti esclusi dal circuito per la raccolta differenziata domiciliare, di cui è ancora

possibile il riuso anche attraverso processo di riparazione, prevedendo la realizzazione, entro il 2016, di almeno un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti destinato al conferimento delle frazioni di rifiuto urbano non riciclabile, ingombrante e pericoloso, affiancato dal centro per il riuso e per la riparazione in cui i prodotti e i componenti di prodotti suscettibili di possibile riuso sono indirizzati verso aree di deposito per le successive fasi di riparazione e di riuso, senza essere classificati come rifiuti. La gestione delle strutture citate è affidata, in base a quanto disposto dal comma 2, in via preferenziale ma non esclusiva, alle organizzazioni del c.d. terzo settore: la norma elenca le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio.

L'articolo 25 individua gli spazi che possono essere ricoperti dal volontariato e dalle cooperative sociali e gli strumenti di gestione di cui dispongono le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 26 contiene una serie di disposizioni finalizzate a garantire l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale.

Infine, l'articolo 27 stabilisce la copertura finanziaria della legge in esame che è assicurata mediante gli introiti provenienti: da una quota, corrispondente all'aliquota del 4 per cento, del gettito dell'IVA applicata alle cessioni di materiali derivanti da riciclaggio e a quelle di prodotti realizzati con materiali ottenuti da riciclaggio con percentuale minima del 90 per cento; dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, che l'articolo 10 estende a tutti gli impianti di smaltimento, nonché a quelli di recupero, e dalla «tassa sul vuoto a perdere» istituita dall'articolo 17, comma 2; dall'addizionale del 20 per cento sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3, del codice dell'ambiente; infine, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione della legge in esame.

Angelo CERA (PI) concorda con il presidente ed il relatore sull'importanza della proposta di legge in titolo, riconoscendo, anche in qualità di sindaco di un comune, la necessità di individuare efficaci strumenti, sul piano giuridico, per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Samuele Segoni cessa di far parte del gruppo M5S ed entra a far parte del gruppo Misto.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.**

**Atto 138.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che — a seguito di richiesta in tal senso avanzata su decisione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi — la Presidente della Camera ha concesso la proroga di dieci giorni per

l'espressione del parere, a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Al riguardo, ricorda che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, ha introdotto, all'articolo 14, comma 8, alcune disposizioni integrative alla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica ad alta frequenza fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 « Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz », stabilendo che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA linee guida al fine di rendere operative le nuove misure introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La finalità delle linee guida è quella di definire; le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria; i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna; i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici; la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili per pertinenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è demandata l'approvazione delle suddette linee guida, suscettibili di aggiornamenti con periodicità semestrale, con uno o più decreti, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto ministeriale, che consta di un unico articolo, riguarda le linee guida relative all'individuazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici, la cui determinazione è il risultato della sperimentazione effettuata dal personale ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto. L'attività in oggetto ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura. Per l'esecuzione delle misure sono state definite dall'ISPRA apposite procedure operative, che prevedevano la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza di due frequenze, 400 MHz e 900 MHz, scelte per valutare sperimentalmente il valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione generici, rappresentative, rispettivamente, delle emissioni degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base della telefonia mobile.

Alla luce di quanto riportato dall'ISPRA, i risultati emersi dell'attività sperimentale svolta risultano molto variabili con evidenza, in taluni casi, di effetti di « amplificazione » dell'intensità del campo elettromagnetico. Anche se tali effetti, attribuibili a fenomeni di riflessione e diffrazione della radiazione elettromagnetica con le strutture dell'edificio e con gli arredi delle stanze sono emersi con maggiore sistematicità per la frequenza di 900 MHz, non possono essere esclusi anche per la frequenza di 400 MHz. Sulla base di detta considerazione, l'ISPRA, tenendo conto della necessità radioprotezionistica di considerare il caso peggiore tra quelli oggetto della valutazione svolta, ha ritenuto quindi adeguato considerare pari a 0 dB (assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nei

casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione dell'impianto. Per quanto riguarda invece le pareti e coperture prive di finestre o altre aperture di analoga natura, dallo studio effettuato dall'ISPRA è emerso che è idonea l'applicazione di fattori di riduzione pari a 6 dB, per frequenze di trasmissione superiori a 400 MHz; a 3 dB, per frequenze di trasmissione inferiori a 400 MHz.

Nell'invitare i membri della Commissione a considerare l'ipotesi di svolgere un ciclo di audizioni sul tema oggetto del provvedimento, considerata la rilevanza del tema trattato, si riserva di valutare eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Alberto ZOLEZZI (M5S) concorda con quanto proposto dal relatore circa l'opportunità di audizioni sul tema oggetto del provvedimento, tenuto conto della particolare rilevanza della materia trattata.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), sottolineando l'interesse dell'opinione pubblica nei confronti del tema oggetto del provvedimento, si associa alle considerazioni del relatore e del collega Zolezzi in ordine all'ipotesi di acquisire – attraverso lo svolgimento di audizioni – elementi informativi utili ai fini dell'espressione del parere.

Serena PELLEGRINO (SEL), nel manifestare la propria sensibilità sul tema oggetto del provvedimento in esame, concorda sulla necessità di svolgere audizioni che consentano di acquisire più dettagliati elementi istruttori in ordine ad una materia che è anche oggetto, a livello internazionale, di ampia ricerca scientifica. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di promuovere, a livello parlamentare, iniziative normative sull'argomento.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, richiamati i contenuti dello schema di decreto mini-

steriale in esame, propone che la Commissione proceda, in una prima fase, esclusivamente all'audizione dell'ISPRA, quale soggetto direttamente preposto alla definizione delle procedure operative dirette all'esecuzione delle misure di valutazione sperimentale dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici, rinviando a una fase successiva le audizioni degli altri soggetti coinvolti in materia.

Alberto ZOLEZZI (M5S), pur considerando condivisibile la proposta del relatore di procedere all'audizione dell'ISPRA, ritiene tuttavia opportuno integrare la platea degli auditi.

Serena PELLEGRINO (SEL) manifesta perplessità sull'audizione di un unico soggetto, peraltro con competenze di unico controllore in materia.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione dei termini stringenti per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, propone che la Commissione proceda, in questa fase, alla sola audizione dell'ISPRA che, come sottolineato dal relatore, è il soggetto istituzionalmente preposto alla definizione delle procedure operative per la rilevazione dei campi elettromagnetici, valutando in seguito la possibilità di avviare un ciclo di audizioni più ampio su una tematica così rilevante e sensibile per l'opinione pubblica.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 14.30.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-04597 Realacci: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC Verona-Padova.**

Ermete REALACCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI (PD), replicando, giudica la risposta del rappresentante del Governo lacunosa e parziale. Nel sottolineare la necessità che la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria in questione avvenga in conformità con quanto richiesto negli approfondimenti VIA forniti dal Ministero dell'ambiente e nel rispetto delle problematiche ambientali della zona interessata, peraltro a forte vocazione agricola e turistica, ritiene che il progetto presentato sia da ritenersi obsoleto, dovendo invece essere valutata l'ipotesi di individuare un tracciato alternativo.

**5-04598 Matarrese: Sul coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione dei progetti finanziati dal cosiddetto « Piano Juncker ».**

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, auspica che, nell'ambito degli investimenti rientranti nel cosiddetto piano Juncker, vengano inseriti in modo più cospicuo progetti volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico, che rappresentano per il Paese un'assoluta priorità.

**5-04599 De Rosa: Iniziative del Governo in merito alle verifiche di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione dell'asse viario Rho-Monza.**

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), preso atto della risposta del rappresentante del Governo, sottolinea le evidenti anomalie del « Piano B » dell'asse viario Rho-Monza, che non è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e del quale i cittadini non sono a conoscenza, paventando infine il rischio che lo stesso non venga ultimato.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-04597 Realacci: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC Verona-Padova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 Rete ferroviaria italiana (RFI), il 9 giugno 2003, ha trasmesso il Progetto preliminare della tratta AV/AC Verona-Padova al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione del Veneto e alle altre Amministrazioni interessate, per approvazione da parte del CIPE.

In risposta a specifiche osservazioni del MIT e della regione del Veneto, R.F.I. trasmetteva, nel gennaio 2006, le integrazioni progettuali richieste articolando l'opera in due fasi funzionali: di cui la prima costituita dalle tratte Verona-Montebello Vicentino (interconnessione di Vicenza e Grisignano di Zocco-Padova) mentre per la seconda fase, relativa alla tratta centrale Montebello Vicentino-Vicenza-Grisignano di Zocco, lo studio ha individuato due differenti soluzioni di tracciato (la prima a sud di Vicenza in stretto affiancamento all'autostrada A4, la seconda in galleria con sottoattraversamento di Vicenza).

Come è noto, con delibera n. 94 del 2006 il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova, limitatamente alle tratte di 1<sup>a</sup> fase (Verona-Montebello Vicentino-interconnessione di Vicenza e Grisignano di Zocco-Padova) mentre per la tratta intermedia Montebello Vicentino-Vicenza-Grisignano di Zocco, il CIPE ha individuato il solo corridoio di sottoattraversamento di Vicenza nell'ambito del quale collocare un nuovo tracciato, prescrivendo che la seconda fase funzionale sarà costituita dalla realizzazione di un

nuovo tracciato che sottoattraverserà, in galleria, la stazione di Vicenza fino a Settecà, in prossimità dell'attuale fermata di Lerino, e quindi proseguirà in affiancamento alla ferrovia esistente tra Lerino e Grisignano di Zocco.

La succitata delibera CIPE ha preso atto che il costo, con valuta 2003, risultava pari a 4.483 milioni di euro per l'intera opera, e ha fissato in 3.333 milioni di euro il limite di spesa per la realizzazione della 1<sup>a</sup> fase, senza tuttavia assegnare alcun finanziamento.

In data 2 agosto 2012, il MIT ha istituito apposito tavolo tecnico per analizzare le diverse alternative di tracciato per l'attraversamento del territorio vicentino e la relativa sostenibilità finanziaria.

La legge di Stabilità 2014 annoverava la tratta in argomento tra quelle da realizzare per lotti costruttivi ai sensi della legge n. 191 del 2009, pertanto è stata indetta la riunione conclusiva del tavolo tecnico per formalizzare le necessarie intese per il successivo *iter*.

Le attività del citato tavolo hanno trovato conclusione con il Protocollo di intesa per l'attraversamento del territorio vicentino con la linea AV/AC Verona-Padova, sottoscritto il 29 luglio 2014 tra il MIT, la regione Veneto, RFI, il comune di Vicenza e la CCIAA di Vicenza, in cui:

RFI si è impegnata a procedere alla redazione di uno Studio di fattibilità sulla nuova soluzione progettuale proposta dagli enti locali;

la regione e il comune si sono impegnati ad approvare il predetto Studio entro i successivi 30 giorni.

In adesione al citato Protocollo, lo studio di fattibilità – che prevede il tracciato della nuova linea AV/AC tra Montebello Vicentino e Grisignano di Zocco prevalentemente in superficie e in affiancamento alla linea esistente – è stato approvato nel corrente mese di gennaio dal comune di Vicenza e dalla regione Veneto.

Quanto agli aspetti finanziari, oltre alle risorse assegnate con la legge di Stabilità 2014 per la Verona-Padova, sono stati resi disponibili ulteriori finanziamenti con le leggi sotto riportate:

*a)* legge n. 164 del 2014 di conversione del decreto Sblocca Italia e successivo decreto MIT/MEF;

*b)* legge di Stabilità 2015, che ha destinato 2.910 milioni di euro ai lotti costruttivi Brescia-Verona-Padova della linea AV/AC Milano-Venezia e alla tratta Apice-Orsara della linea AC Napoli-Bari.

La citata legge n. 164 del 2014 e il relativo decreto MIT/MEF hanno condizionato l'erogazione del finanziamento al rispetto dei seguenti termini:

invio al MIT entro il 31 dicembre 2014 dell'Accordo ai sensi della convenzione vigente per la redazione del progetto definitivo per entrambi i sub-lotti Verona-Montebello di Vicenza e Montebello di Vicenza-Vicenza;

invio al MIT entro il 30 giugno 2015 del progetto definitivo della tratta Verona-Vicenza per la convocazione della conferenza dei servizi.

In data 23 dicembre 2014 RFI e il Consorzio IRICAV DUE hanno sottoscritto l'Accordo per la progettazione definitiva della sub-tratta Verona-Vicenza e trasmesso al MIT il successivo 31 dicembre 2014, in coerenza con la scadenza indicata.

## ALLEGATO 2

**5-04598 Matarrese: Sul coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione dei progetti finanziati dal cosiddetto « Piano Juncker ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha operato nell'ambito della *task force* indicando opere appartenenti a cinque distinte famiglie di intervento:

i valichi;

gli assi della rete ferroviaria inseriti nel *core network* delle reti TEN-T;

gli assi portanti della rete viaria inseriti nella *core* e nella *comprehensive network* delle reti TEN-T;

le aree metropolitane inserite nei corridoi TEN-T e coerenti alla legge n. 56 del 2014 (aree metropolitane);

i nodi logistici *core*, sempre nel programma TEN-T.

Questa logica di selezione e di filtro consente di rafforzare la strategicità delle proposte italiane in sede comunitaria.

Le proposte in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico sono state, invece, oggetto di formulazione da parte della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il 9 dicembre 2014 è stata pubblicata sul sito della Commissione Europea la lista che identifica oltre 2.000 progetti a livello europeo ([http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment-plan/docs/project-list-part-1\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment-plan/docs/project-list-part-1_en.pdf)), tra cui figurano progetti relativi al dissesto idrogeologico in Italia (circa 7,6 miliardi nel triennio 2015-2017). Si tratta dei cosiddetti interventi « pubblici » previsti nei programmi finanziati dal bilancio delle amministrazioni e che sostanzialmente non hanno effetto leva.

## ALLEGATO 3

**5-04599 De Rosa: Iniziative del Governo in merito alle verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione dell'asse viario Rho-Monza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'esigenza di realizzare un'infrastruttura a servizio di tutto il quadrante nord-occidentale dell'area milanese era già individuata in un Accordo di programma sottoscritto nel 1994 da regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Rho, comune di Pero e Fiera di Milano. L'intervento, inoltre, risulta presente nella programmazione del Piano urbano della mobilità del comune di Milano (2001-2010). Pertanto, l'esigenza e la programmazione del suddetto intervento viabilistico sono state individuate ben prima che Milano venisse designata quale città organizzatrice dell'EXPO 2015.

Il progetto in argomento è stato ripartito in due lotti: il Lotto 1-2, dalla intersezione tra l'A52 (Tangenziale Nord di Milano) e la SP Milano-Meda e il ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese, e il Lotto 3, dal ponte sulla linea FN Milano-Varese e l'autostrada A8 Milano Laghi.

Tali progetti sono stati sottoposti a studi di impatto ambientale che hanno valutato, tra l'altro, le conseguenze dell'intervento anche per la qualità dell'aria. In tal senso, tutte le valutazioni di carattere ambientale hanno avuto positivo riscontro in quanto sia il MATTM che il MIBACT ne hanno decretato la compatibilità ambientale il 7 gennaio 2014.

Tuttavia, tale decreto prescriveva di «aprire con immediatezza un Tavolo tecnico di consultazione allargato alle istituzioni interessate per l'individuazione, nei tempi compatibili con l'appalto assentito e con le esigenze di EXPO 2015, di ipotesi

progettuali migliorative dal punto di vista ambientale nel tratto compreso nel comune di Paderno Dugnano».

Detto tavolo ha riconfermato la validità ai fini ambientali del progetto approvato, integrando con ulteriori compensazioni ambientali quelle già previste nel suddetto progetto; le relative conclusioni sono state approvate e rese esecutive dal decreto interministeriale MATTM e MIBACT del novembre 2014.

È bene altresì precisare che l'attuale collegamento Rho-Monza si svolge su quattro tratte:

1) sulla A52 nel tratto tra l'innesto con la A51 e lo svincolo tra l'A52 e la SP 35 Milano-Meda;

2) con un tratto promiscuo sulla SP 35 Milano-Meda, tra lo svincolo tra l'A52 e 10 svincolo tra la SP Milano-Meda e la SP 46;

3) con un tratto a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia (con caratteristiche non autostradali) tra lo svincolo tra la SP Milano-Meda e la SP 46 e il ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese;

4) con un tratto a semplice carreggiata con due corsie, una per senso di marcia, tra il ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese e la nuova viabilità per il polo fieristico di Rho Pero che collega all'autostrada A8 Milano Laghi.

Preciso, inoltre, che il Lotto 3 riguarda il tratto di cui al punto 4) e le relative opere vengono realizzate completamente in variante rispetto all'attuale tracciato; i

lavori proseguono attualmente nel rispetto del cronoprogramma, per cui l'asta principale (a doppia carreggiata) dovrebbe essere funzionale per l'inizio di EXPO 2015.

Pertanto, considerato che il decreto di approvazione VIA ha previsto, in maniera anomala, l'istituzione di un tavolo tecnico le cui conclusioni sono giunte a novembre 2014, considerato il tempo ristretto per l'esecuzione dei lavori relativi al lotto 1-2 che interessavano i tratti 2) e 3) appena richiamati, si è reso necessario decidere di eseguire solo le opere relative al tratto di cui al punto 2), rimandando l'esecuzione delle opere relative al tratto di cui al punto 3) a dopo EXPO 2015.

Inoltre, all'interno del suddetto tratto di cui al punto 2), il progetto approvato prevedeva la realizzazione di un viadotto particolarmente complesso la cui esecuzione non era temporalmente compatibile con l'inizio di EXPO 2015. Pertanto, è stato individuato il cosiddetto Piano B che prevede, nel tratto 2) sopra definito, l'esecuzione di tutte le opere previste nel progetto attualmente approvato, ad eccezione del viadotto che viene provvisoriamente sostituito da un tratto in rilevato di modesto impegno finanziario. In tal maniera, è possibile migliorare, nei tempi compatibili con l'inizio di EXPO 2015, l'attuale funzionalità del collegamento Rho-Monza. Infatti, in tal modo, tutto il tratto tra la Tangenziale Nord di Milano e Rho Fiera-Sito EXPO 2015 sarà costituito da una doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia.

Il Piano B è stato inviato al MATTM nel dicembre 2014, evidenziando che tale ipotesi non modifica né estende il progetto esecutivo precedentemente approvato e non altera la destinazione a viabilità dei suoli del progetto esecutivo, ma costituisce essenzialmente l'affinamento di una fase realizzativa prevista dall'intervento complessivo approvato. Pertanto, la società proponente ritiene, alla luce di tali caratteristiche e condizioni, che non sussistano i presupposti per sottoporre tale configurazione di viabilità provvisoria e temporanea alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al riguardo il MATTM informa che quanto pervenuto dalla citata società è stato inviato il 22 dicembre 2014 alla commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA/VAS, ai fini delle più opportune valutazioni tecniche riguardo alla necessità di sottoporre o meno alla citata procedura di verifica di assoggettabilità la soluzione progettuale denominata Piano B.

In conclusione, le opere previste nel Piano B non variano economicamente l'investimento previsto nel piano economico finanziario, piuttosto migliorano la funzionalità e la scorrevolezza dell'intera tratta tra Rho e Monza. Le opere in fase di costruzione non verranno demolite nella fase successiva ad EXPO, ma integrate con quelle non funzionali allo stralcio per l'accessibilità al sito espositivo.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04325 Prodani: Provvedimenti per regolarizzare e regolamentare il settore delle nuove strutture ricettive .....	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-04353 Prodani: Adozione dei decreti attuativi previsti dal decreto-legge n. 83 del 2014 e approvazione dello Statuto di Enit .....	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	61

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Eni, dott. Claudio Descalzi, sulle strategie generali del gruppo .....	58
--	----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni.*

**La seduta comincia alle 9.**

**5-04325 Prodani: Provvedimenti per regolarizzare e regolamentare il settore delle nuove strutture ricettive.**

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aris PRODANI (MISTO), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Lamenta tempistiche eccessivamente dilatate rispetto alle urgenze del settore turistico anche in considerazione

dell'imminente inizio di Expo 2015. Sottolineato che la sostanziale assenza di controlli è inaccettabile in un settore in cui la concorrenza sleale da parte delle strutture abusive reca un danno significativo all'economia italiana e a quanti gestiscono in modo corretto le nuove forme di concorrenza, auspica una veloce adozione dei provvedimenti richiamati nel suo atto ispettivo.

**5-04353 Prodani: Adozione dei decreti attuativi previsti dal decreto-legge n. 83 del 2014 e approvazione dello Statuto di Enit.**

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aris PRODANI (MISTO), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda le dichiarazioni

svolte in questa sede dal Ministro Franceschini sugli aspetti industriali del turismo. Stigmatizza il mancato rispetto dei termini per l'adozione del decreto di attuazione che aggiorni gli standard minimi delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Ritiene che tale ritardo, anche in considerazione della prossima apertura di Expo 2015, non sia un segnale negativo per le aziende del settore che avrebbero al contrario bisogno di iniziative alimentano fiducia nelle istituzioni. Sottolinea l'urgenza di prevedere una soluzione al prolungato commissariamento di Enit, più volte da lui sollecitata al Governo in occasione di precedenti interrogazioni e audizioni, lamentando che questa situazione di stallo che ha precluso alle imprese del settore nel corrente mese di gennaio la partecipazione a numerose ed importanti fiere.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, si associa alle osservazioni del collega Prodani sulla situazione di Enit. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 28 gennaio 2015.*

**Audizione dell'amministratore delegato di Eni, dott. Claudio Descalzi, sulle strategie generali del gruppo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-04325 Prodani: Provvedimenti per regolarizzare e regolamentare il settore delle nuove strutture ricettive.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Prodani chiede notizie in merito all'adozione delle misure per regolarizzare e regolamentare il settore delle nuove strutture ricettive, previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Come è noto, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della « progettazione universale » e l'incremento dell'efficienza energetica, il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

La questione è stata oggetto fin dall'approvazione della legge di conversione di particolare attenzione tenuto conto che intende dare finalmente uno sbocco positivo e definito a un profilo, quello dell'uniformità degli *standard* alberghieri, oggetto più volte di tentativi nei precedenti governi e legislature, con esiti non soddi-

sfacenti, a causa, da un lato, delle divergenti posizioni in materia tra le diverse associazioni di categoria e, dall'altro, dei diversi orientamenti delle regioni, dovuti anche alle differenziazioni territoriali.

Peraltro, il contenuto del decreto è oggetto di attenta riflessione, con profili delicati sia sul versante tecnico che « politico », richiedendo una forte « condivisione » con le Regioni e con il livello associativo. Si fa presente che, stando all'attuale ripartizione di competenze, la classificazione è normata dalle regioni, per cui è assolutamente necessario un accordo preventivo sulla norma.

All'esito di una prima serie di contatti e approfondimenti con i soggetti istituzionali e privati, interessati al provvedimento, il 18 dicembre 2014 su iniziativa del Ministero, si è tenuta una riunione tecnica di confronto con gli uffici delle Regioni, incaricati del coordinamento in materia di turismo, e le associazioni di categoria (Confindustria Alberghi, Confesercenti, Federalberghi) per discutere i vari profili, relativi al provvedimento, compresa l'eventuale utilizzazione di standard europei.

Per il prossimo 4 febbraio, il Ministero ha convocato il tavolo con le regioni al fine di stabilire un percorso coordinato che aggiorni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008 contenente gli standard minimi delle imprese alberghiere, recepiti nelle normative regionali, in alcune con miglioramenti che sono, ora, oggetto di riflessione al fine di elevare gli *standard* alberghieri nel nuovo provvedimento.

Sulla base della riunione del dicembre scorso e degli esiti del prossimo tavolo

tecnico, gli uffici del Ministero provvederanno a definire compiutamente il provvedimento che, come è noto, dovrà essere, poi, trasmesso alla Conferenza unificata per l'intesa.

Premesso che la materia dei controlli e, in generale, della lotta all'abusivismo nel settore turistico è essenzialmente di pertinenza delle autonomie, in particolare di

quelle locali (Comuni), per quanto riguarda il problema dell'abusivismo e dei modi di arginarlo, nella riunione del 18 dicembre si è prospettata anche l'ipotesi, tuttora in valutazione, di aprire un tavolo tra Ministero, regioni e associazioni per affrontare il tema dell'extralberghiero al fine di rendere omogenea la tipizzazione delle imprese turistiche su base nazionale.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04353 Prodani: Adozione dei decreti attuativi previsti dal decreto-legge n. 83 del 2014 e approvazione dello Statuto di Enit.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Prodani chiede notizie in merito all'emanazione dei decreti volti a dare attuazione alle nuove norme sul turismo contenute nel decreto-legge n. 83 del 2014 e all'approvazione dello statuto dell'ENIT.

A tale riguardo, considerata l'analiticità dell'interrogazione, mi sembra opportuno offrire puntuali risposte alle questioni sollevate dall'interrogante.

L'articolo 9, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 83 del 2014, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico relativo al cosiddetto *tax credit* per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e delle agenzie di viaggio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già predisposto lo schema di decreto (anche con i contributi pervenuti dalle associazioni di categoria: Confindustria Alberghi, Confesercenti, Federalberghi, Fiavet, incontrate il 17 settembre 2014) e lo ha inviato il 6 novembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze, per il concerto, e al Ministero dello sviluppo economico, per il parere.

Si è in attesa, da entrambi i dicasteri, di un riscontro già più volte sollecitato.

L'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 83 del 2004, dispone che sia adottato un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo econo-

mico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, relativo al cosiddetto *tax credit* per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettivo-alberghiere.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha predisposto lo schema di decreto ministeriale (anche con i contributi pervenuti dalle Associazioni di categoria: Confindustria Alberghi, Confesercenti, Federalberghi, incontrate il 17 settembre 2014) e lo ha inviato il 7 novembre 2014 (nota UL MIBACT n. 22335) al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ottenerne il concerto richiesto dalla norma di legge. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nota n. 46749 del 25 novembre 2014) e Ministero dello sviluppo economico (nota n. 468 del 12 gennaio 2015) hanno intanto risposto, chiedendo lievi correzioni e integrazioni al testo del provvedimento.

In relazione agli schemi di questi due decreti, il Ministero, proprio in questi giorni, ha potuto ottenere per le vie informali (in attesa di riceverle ufficialmente) e sta attentamente valutando, le articolate osservazioni formulate in merito dall'Amministrazione finanziaria, e si propone di pervenire, nel più breve tempo consentito, a dar luogo, tenendo conto anche delle osservazioni e delle proposte dalle altre Amministrazioni coinvolte, a dei testi quanto più possibile « condivisi », e quindi di giungere alla fase finale del percorso normativo. Nel contempo, le strutture tecniche del Ministero, in particolare la Direzione generale Turismo, si

stanno già organizzando – con formazione di personale dedicato, redazione della apposita modulistica, eccetera – per poter fornire da subito, una volta pubblicati i provvedimenti nella gazzetta ufficiale, la necessaria «copertura amministrativa» agli stessi, in modo che lo svolgimento dei procedimenti di richiesta delle agevolazioni fiscali sia molto rapido, con tutte le immaginabili ricadute positive per le imprese interessate, e in finale, per l'economia locale e i cittadini/viaggiatori/turisti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del decreto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, mi sia consentito rimandare alla risposta all'interrogazione, sempre dell'onorevole Prodani, la n. 4525, esposta in questa odierna riunione di Commissione.

Con riferimento all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, che prevede l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha promosso, con le amministrazioni interessate, un tavolo tecnico per la redazione del piano. In data 27 gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto la riunione della Conferenza dei presidenti delle regioni al fine di avviare le procedure istruttorie per acquisire le proposte e le valutazioni dalle regioni, da discutere in sede tecnica. L'obiettivo del tavolo è quello di individuare i siti corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa (articolo 11), per individuare i livelli di accessibilità e di integrazione tra il trasporto locale e internazionale.

Relativamente all'attuazione dell'articolo 11, comma 4, (decreto guide turistiche) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha inviato il 12 dicembre 2014 un testo per l'intesa (requisiti) e il parere (siti speciali) alla Conferenza Unificata. Il provvedimento, in accordo con la Conferenza unificata, è stato scisso in due distinti decreti, uno relativo ai requisiti di abilitazione e uno relativo ai siti speciali. La Conferenza, nella seduta del 18 dicembre 2014, ha reso l'intesa sul decreto ministeriale relativo ai requisiti, che è in sottoposizione alla firma del Ministro.

La Conferenza, invece, ha rinviato il parere sul provvedimento siti, che necessita di ulteriori approfondimenti, tuttora in corso con le regioni dal parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In generale, va evidenziato come questo Ministero, nell'ottica di pervenire il prima possibile all'adozione dei decreti in materia turistica (e non solo) derivanti dal decreto-legge n. 83 del 2014, abbia richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo ruolo istituzionale relativo all'attuazione del programma del Governo, di svolgere una intensa azione di coordinamento tra le Amministrazioni interessate (in particolare con riguardo al decreto ministeriale per la riqualificazione degli alberghi, che richiede ben tre concerti: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), ed abbia contestualmente sollecitato – e in parte, come visto, ottenuto – i necessari riscontri tecnici dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto della complessità delle articolazioni della stessa (ogni decreto deve essere visionato dagli uffici legislativi Finanze e Economia, dal Dipartimento delle finanze, dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'Agenzia delle Entrate).

Riguardo al decreto di attuazione del cosiddetto *tax free shopping*, previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 83 del 2014, si informa che il provvedimento è alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze che, dopo la firma, provvederà ad inviarlo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la firma del Ministro.

Infine, relativamente all'adozione dello statuto dell'ENIT, informo che il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, in data del 23 dicembre 2014, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la deliberazione 14/2014 del commissario straordinario dell'ENIT, di adozione del nuovo statuto per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di approvazione del nuovo statuto.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	63
Proposta di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nomina n. 43 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	63

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	64
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	64

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Variazioni nella composizione della Commissione.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Roberta Lombardi e Matteo Dall'Osso. Formula ad entrambi un cordiale augurio di buon lavoro.

Comunica, inoltre, che la deputata Eleonora Bechis ha cessato di far parte della Commissione.

##### **Proposta di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

**Nomina n. 43.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione del 23 gennaio 2015 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi la Commissione procederà alla deliberazione sulla proposta di nomina. Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla nomina.

Claudio COMINARDI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, rilevando come sia inutile partecipare ad una deliberazione che costituisce una mera ratifica di un atto di nomina già assunto dal Governo. Auspica, in ogni caso, che il futuro presidente dell'INPS svolga effettivamente tale ruolo e non quello di « Ministro ombra » del Governo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni pervenute alla presidenza, indice la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti: .....	32
Votanti: .....	28
Astenuti: .....	4
Maggioranza: .....	15
Hanno votato sì: .....	27
Hanno votato no: .....	1.

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Airaudo, Albanella, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Antimo Cesaro, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechi, Gregori, Gribaudo, Iacono (in sostituzione del deputato Zappulla), Incerti, Lodolini (in sostituzione del deputato Giorgio Piccolo), Maestri, Martelli, Miccoli, Pagano (in sostituzione del deputato Bosco), Pizzolante, Placido, Polverini, Rabino (in sostituzione della deputata Tinagli), Rotta, Simoni e Venittelli.

*Si sono astenuti i deputati:* Chimienti, Ciprini, Cominardi e Tripiedi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere espresso, ai fini della sua trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.**

**Atto n. 134.**

*(Rinvio dell'esame).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, considera le richieste pervenute in tal senso dai rappresentanti di diversi gruppi, propone di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana. Avverte altresì che, attesa l'incertezza sulla programmazione dei lavori della Camera, allo stato verrà convocata una seduta per martedì 3 febbraio per il seguito dell'esame degli atti n. 134 e n. 135 e per una riunione dell'Ufficio di presidenza che individui la restante programmazione dei lavori della settimana.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.**

**Atto n. 135.**

*(Rinvio dell'esame).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, analogamente a quanto concordato per il precedente punto all'ordine del giorno, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato alla prossima settimana.

**La seduta termina alle 14.30.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	65
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2971 Capone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	70
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	69

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Matteo Dall'Osso ha cessato di far parte della Commissione.

Coglie l'occasione per esprimere il suo dispiacere in proposito, sottolineando la partecipazione attiva del collega ai lavori parlamentari e la qualità delle relazioni da lui stabilite con gli altri componenti della Commissione.

Silvia GIORDANO (M5S) ringrazia il presidente per le parole di apprezzamento e comunica che il collega intende quanto prima portare in maniera diretta il suo saluto a tutta la Commissione.

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2971 Capone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 e che nella precedente seduta sono stati votati gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dà quindi la parola alla relatrice Lenzi per l'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

Donata LENZI (PD), *relatore*, comunica di avere bisogno di un tempo maggiore per approfondire il contenuto dei numerosi emendamenti presentati all'articolo 2. Propone quindi l'accantonamento di tale ar-

ticolo, nonché dei successivi articoli 3 e 4 ad esso strettamente collegati.

La Commissione delibera l'accantonamento degli articoli 2, 3 e 4 e degli emendamenti ad essi riferiti.

Donata LENZI (PD), *relatore*, prima di esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, comunica di avere presentato le proposte emendative 5.100 e 5.101 (*vedi allegato 1*) e ne illustra il contenuto, raccomandandone l'approvazione. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Beni 5.12, nonché sugli emendamenti Loreface 5.42, Marcon 5.9 e Beni 5.13, a condizione che siano riformulati.

In particolare, propone di riformulare l'emendamento Loreface 5.42 prevedendo di aggiungere alla lettera e), dopo le parole di accreditamento degli enti del servizio civile universale, le seguenti: di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza. Conseguentemente propone di aggiungere una successiva lettera e-bis) per includere tra i principi direttivi la previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta.

Riguardo agli emendamenti Marcon 5.9 e Beni 5.13, propone una riformulazione comune che andrebbe nel senso di prevedere, modificando la lettera f), una durata del servizio civile universale non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno.

Invita i presentatori al ritiro dei seguenti emendamenti: Miotto 5.24, Beni 5.10, Alfreider 5.19, Ferraresi 5.30, Miotto 5.25, Grillo 5.40, Loreface 5.47 e Di Vita 5.36. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli riferiti alla lettera b) della comma 1, di cui propone l'accantonamento per poter approfondire il tema dell'estensione del servizio civile agli stranieri. In relazione agli emendamenti Marcon 5.6 e Miotto 5.26 precisa che il parere contrario è motivato dal fatto che la normativa vigente prevede

una fase di sperimentazione per l'implementazione dei Corpi civili di pace e che pertanto non appare opportuno il loro inserimento all'interno della procedura di revisione oggetto del presente provvedimento.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere favorevole sugli emendamenti dalla relatrice 5.100 e 5.101 ed esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti, comunicando che è immminente la firma del decreto ministeriale che avvia la sperimentazione relativa ai Corpi civili di pace.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di fissare per le ore 14 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.05.**

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento 5.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Matteo MANTERO (M5S) illustra l'emendamento Silvia Giordano 5.27 di cui è cofirmatario, ribadendo l'opportunità di affrontare il necessario riordino della disciplina del servizio civile con un distinto provvedimento legislativo senza esautorare il ruolo del Parlamento. Osserva, inoltre, che non comprende l'uso dell'espressione « universale » posto che con le attuali risorse si possono soddisfare circa 20 mila richieste.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 5.27.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi al suo emendamento 5.100.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia GIORDANO (M5S) illustra, come cofirmataria, i subemendamenti Grillo 0.5.100.2 e Baroni 0.5.100.3, sottolineando che l'uso dell'espressione « revisione » consegnerebbe al Governo una facoltà di delega troppo ampia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.5.100.2 e Baroni 0.5.100.3.

Matteo MANTERO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.5.100.1, ricordando che con il superamento della leva obbligatoria non ha più senso legare il servizio civile al concetto di difesa non armata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Mantero 0.5.100.1 ed approva l'emendamento 5.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 5.100 risulta assorbito l'emendamento Miotto 5.24 che non sarà pertanto posto in votazione.

Marisa NICCHI (SEL) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Baroni 5.29, osservando che il servizio civile andrebbe reso effettivamente universale tramite lo stanziamento di risorse adeguate.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) precisa che, tramite l'utilizzo delle risorse dell'apposito fondo, del Fondo di garanzia per i giovani e di forme di autofinanziamento, quest'anno sarà possibile lo svolgimento del servizio civile da parte di 50 mila giovani che rappresenta la cifra più cospicua dal momento della sua istituzione. Ricorda che il Presidente del Consiglio Renzi ha destinato a tale fine anche 10 milioni derivanti dalla *spending review* della Presidenza del Consiglio. In merito

alle osservazioni della collega Nicchi, ricorda che l'esecutivo si è posto l'obiettivo soddisfare sino a 100 mila richieste entro il 2017, in modo tale da garantire l'accoglimento di tutte le domande presentate.

Matteo MANTERO (M5S) sottolinea che continua a non essere comprensibile il significato dell'utilizzo dell'espressione « universale » in relazione al servizio civile.

Silvia GIORDANO (M5S) rileva che, come accade spesso nell'azione del presente Governo, l'obiettivo del soddisfacimento di 100 mila richieste appare del tutto teorico e non corrispondente alla realtà fattuale.

Paola BINETTI (AP) manifesta il timore che con un ampliamento eccessivo della platea dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile e in presenza di un forte disoccupazione giovanile non si riesca ad assicurare l'obiettivo della formazione e crescita dei giovani che parteciperanno.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 5.29.

Paolo BENI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.10, sottolineando che l'obiettivo di assicurare un legame tra il servizio civile e il principio di sussidiarietà, alla base dell'impegno attivo di cittadinanza, appare insito negli emendamenti proposti dalla relatrice anche senza un esplicito richiamo all'articolo 118 della Costituzione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Monchiero 5.23, si intende vi abbia rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S) sottoscrive, anche a nome dei colleghi del suo gruppo, l'emendamento Alfreider 5.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Alfreider 5.19, fatto proprio dal deputato Mantero, e l'emendamento Ferraresi 5.30. Approva

quindi l'emendamento 5.101 del relatore (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 5.23.

La Commissione approva l'emendamento 5.101 del relatore (*vedi allegato 2*).

Marisa NICCHI (SEL) dichiara di non condividere le motivazioni addotte dalla relatrice per il parere contrario sull'emendamento Marcon 5.6 di cui è cofirmataria, osservando che la fase di sperimentazione non impedisce di inserire i Corpi civili di pace all'interno della delega.

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Marcon 5.6, richiamando anche l'impegno sul tema da parte dei suoi colleghi facenti parte della Commissione affari esteri.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 5.6.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la relatrice ha proposto di accantonare gli emendamenti riferiti alla lettera *b*) del comma 1.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti 5.16, 5.11, 5.17, 5.14, 5.31, 5.32 e 5.7.

Marco RONDINI (LNA) chiede chiarimenti in ordine al parere della relatrice sull'emendamento a sua prima firma 5.1.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, osserva che il tema dell'assenza di scopo di lucro dovrebbe trovare collocazione in relazione alla successiva lettera *e*) rispetto alla quale interviene l'emendamento Lorefice 5.42 di cui ha proposto una riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Rondini 5.1 e Mantero 5.43, gli emendamenti Rondini 5.2 e Grillo 5.33 ed approva l'emendamento Beni 5.12 (*vedi allegato 2*). La

Commissione respinge, altresì, l'emendamento Baroni 5.44.

Marialucia LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario della relatrice sull'emendamento a sua prima firma 5.48.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, fornisce i chiarimenti richiesti.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.48.

Giulia DI VITA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.39.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 5.39.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'emendamento Marcon 5.8, di cui è cofirmataria, che mira a coinvolgere nella programmazione del servizio civile anche le strutture di rappresentanza e di coordinamento dei soggetti interessati.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ritiene inopportuno prevedere in forma esplicita la partecipazione delle strutture di rappresentanza e di coordinamento dei soggetti interessati alla programmazione.

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia il convinto voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Marcon 5.8.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che quanto prospettato dalla collega Nicchi può avvenire frequentemente in via di prassi ma che una menzione esplicita nell'articolato del provvedimento avrebbe l'effetto di produrre un meccanismo assai farraginoso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 5.8, Silvia Giordano 5.34 e Rondini 5.3.

Salvatore CAPONE (PD) ritira l'emendamento Patriarca 5.18, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.35.

Giulia GRILLO (M5S), accogliendo la richiesta avanzata dal relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 5.40 in ragione della riformulazione dell'emendamento Lorefice 5.42.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 5.47 e Di Vita 5.36.

Marialucia LOREFICE (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 5.42 a sua prima firma proposta dalla relatrice.

Paolo BENI (PD) manifesta alcune perplessità in ordine al contenuto normativo della riformulazione proposta.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ritiene che le considerazioni del collega Beni meritino un approfondimento.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ribadisce la validità della riformulazione proposta.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire un approfondimento sulle questioni poste in relazione all'emendamento Lorefice 5.48.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 5.

*All'emendamento 5.100 del Relatore sostituire la parola: revisione con la seguente: riordino.*

**0. 5. 100. 2.** Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 5.100 del Relatore sostituire la parola: revisione con la seguente: armonizzazione.*

**0. 5. 100. 3.** Baroni, Grillo, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface.

*All'emendamento 5.100 del Relatore, dopo le parole: dall'articolo 1 inserire le seguenti: , comma 1, lettere b), c), d), ed e.).*

**0. 5. 100. 1.** Mantero, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface.

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:*

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

**5. 100.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: attraverso modalità rivolte con la seguente: e.*

**5. 101.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 5.

*Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:*

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.

**5. 100.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prevedendo l'instaurazione aggiungere le seguenti: , fra i medesimi giovani e lo Stato,.*

**5. 12.** Beni, Capone, Grassi, Mariano, Albini, Argentin, Fossati.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: attraverso modalità rivolte con la seguente: e.*

**5. 101.** Il Relatore.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	72
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Prefetto di Milano, dottor Francesco Paolo Tronca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	73

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il senatore Marco MINNITI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, i senatori Riccardo MAZZONI (FI-PdL), a più riprese, Paolo ARRIGONI (LNA), il deputato Massimo ARTINI (Misto), il senatore Riccardo CONTI (FI-PdL) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Il sottosegretario Marco MINNITI risponde alle domande poste, fornendo ul-

teriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il sottosegretario Minniti, dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi la seduta.

**La seduta termina alle 10.40.**

*Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Laura RAVETTO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione del Prefetto di Milano, dottor Francesco Paolo Tronca.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il dottor Francesco Paolo TRONCA, *prefetto di Milano*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, e i senatori Riccardo CONTI (FI-PdL), Nadia GINETTI (PD), Laura FASIOLO (PD) e Riccardo MAZZONI (FI-PdL).

Il prefetto Francesco Paolo TRONCA risponde alle domande poste, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il prefetto Tronca, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti  
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 gennaio 2015.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 8.35 alle 9.30.

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	3
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli. Atto n. 139 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	5

### II Giustizia

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i> ), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	17

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	20

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. C. 983 Gozi e C. 1762 Zan ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
--	----

#### INTERROGAZIONI:

5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa .....	14
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	21
5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale .....	15
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	24
Sui lavori della Commissione .....	15
<b>AVVERTENZA</b> .....	16
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	16

### VI Finanze

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04600 Petrini: Iniziative per il superamento del limite all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24 .....	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	32
5-04601 Barbanti: Misure per evitare rischi di alterazioni dei valori di mercato conseguenti alle norme approvate dal Governo in materia di disciplina delle banche popolari .....	28
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	33

5-04603 Paglia: Regime IRPEF applicabile agli emolumenti corrisposti in un anno d'imposta diverso da quello a cui si riferiscono .....	29
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	35
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	29
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) .....	37
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	39
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi. Atto n. 129 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	41
Sull'ordine dei lavori .....	31
AVVERTENZA .....	31
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani .....	43
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile. C. 1647 d'iniziativa popolare ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	48
Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	50
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-04597 Realacci: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC Verona-Padova .....	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	52
5-04598 Matarrese: Sul coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione dei progetti finanziati dal cosiddetto « Piano Juncker » .....	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	54
5-04599 De Rosa: Iniziative del Governo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione dell'asse viario Rho-Monza .....	51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	55
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-04325 Prodani: Provvedimenti per regolarizzare e regolamentare il settore delle nuove strutture ricettive .....	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	59

5-04353 Prodani: Adozione dei decreti attuativi previsti dal decreto-legge n. 83 del 2014 e approvazione dello Statuto di Enit .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione dell'amministratore delegato di Eni, dott. Claudio Descalzi, sulle strategie generali del gruppo .....	58
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	63
Proposta di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nomina n. 43 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	63
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	64
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	64
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	65
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2971 Capone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	70
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	69
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco Minniti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	72
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Prefetto di Milano, dottor Francesco Paolo Tronca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	73
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,80



\*17SMC0003820\*